

CLX^a TORNATA

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Auguri al senatore Boselli	Pag. 8958
Oratori :	
PRESIDENTE	8958
Congedi	8957
Disegni di legge (Discussione di) :	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927, al 30 giugno 1928 »	8958
Oratori :	
CONTI	8967
LIBERTINI	8983
MARCELLO	8966
MAYER, <i>relatore</i>	8980
MAZZIOTTI	8982
NICCOLINI PIETRO	8958
ROTA FRANCESCO	8963, 8980
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i>	8971
(Presentazioni di)	8957, 8971
Interrogazioni (Annuncio di)	9134
(Risposta scritta al senatore Nuvoloni)	8958
Messaggi	8958
Relazioni (Presentazione di)	8957, 8971

La seduta è aperta alle ore : 16.

Sono presenti : il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale, ed i sottosegretari di Stato per la

presidenza del Consiglio, per gli affari esteri, per la giustizia ed affari di culto, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni.

MONTRESOR, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bonzani per giorni 5, Borsarelli per giorni 5, Di Tullio per giorni 8, Gioppi per giorni 5, Pagliano per giorni 3, Pullè per giorni 3, Passerini Angelo per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni
e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Amero d'Aste, Libertini, e Sitta a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

AMERO D'ASTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo »

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge : « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione

provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione, di lavori nelle zone terremotate »

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea »

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Amero d'Aste, Libertini e Sitta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Esenzione quinquennale dell'imposta di ricchezza mobile alle Aziende esportatrici di tabacchi indigeni grezzi;

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Iscrizione in Catasto dei compossessori a titolo di promiscuità.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Auguri al senatore Boselli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri il senatore Paolo Boselli compì il suo 89° anno di età. Credo di interpretare il pensiero di tutti i senatori, inviando al veterano del Parlamento italiano, al grande patriotta, all'insigne statista l'omaggio e l'augurio del Senato, perchè egli sia lungamente conservato alla Patria e all'affetto nostro (*vivi e prolungati applausi*).

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Nuvoloni.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Messaggio del ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Montresor di dar lettura di un messaggio del ministro dell'interno.

MONTRESOR, *segretario*. Legge:

« Ai sensi dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, mi onoro trasmettere gli uniti elenchi dei Regi decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali riferibili ai mesi di luglio-agosto e settembre 1926, nonchè gli elenchi dei decreti prefettizi di proroga del termine per la ricostituzione dei Consigli provinciali e comunali, e di rimozione dei sindaci, relativamente allo stesso periodo di tempo.

« Unisco le relazioni ed i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

« p. Il Capo del Governo
« ministro dell'interno

« SUARDO ».

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 1066).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Niccolini Pietro.

NICCOLINI PIETRO. Le mie parole non prendono le mosse dalla selva di cifre contenuta nell'esposizione finanziaria e nella diligentissima relazione del senatore Mayer; prendono le mosse da alcune chiare e precise dichiarazioni del ministro dell'economia nazionale e del ministro delle finanze, e da alcune affermazioni che sono state fatte ieri nella discussione in quest'Aula.

Io desidero di esaminare quelle dichiarazioni e quelle affermazioni dal punto di vista degli agricoltori; punto di vista che in parte è analogo, in parte è molto diverso da quello degli industriali che è stato così magistralmente illustrato dal senatore Conti. Ma nessuno si aspetti che il punto di vista degli agri-

coltori possa contenere, cose nuove, originali, che possano deviare la discussione dal corso che ha preso, o che possano presentare una visione nuova del problema che noi stiamo esaminando: si tratta solo di fatti in gran parte già noti, e di posizioni reciproche che hanno un'importanza molto relativa riguardo all'importanza sostanziale del problema in discussione.

Nei riguardi parlamentari il problema presenta in primo piano il bilancio del Ministero delle finanze, che è all'ordine del giorno, e la rivalutazione della lira, che è in cima a tutti i discorsi; poi, come problemi subordinati, la proposta Mazziotti-Ancona per la destinazione degli avanzi dell'esercizio e le raccomandazioni del senatore Ricci per il metodo e il ritmo della rivalutazione. Questo nei riguardi parlamentari, qui dentro; ma fuori di qui, nella pubblica opinione, nella coscienza del Paese, non vi sono tutte queste questioni; vi è una questione sola e dominante: la questione delle attuali condizioni dell'economia nazionale.

Un poco i discorsi, un poco i giornali, molto i fatti, cioè l'arresto degli affari, la contrazione violenta del credito, i fallimenti, la parziale disoccupazione hanno creato un senso di preoccupazione diffusa che dagli industriali è passata agli agricoltori, e poi ai commercianti, poi un poco a tutti i cittadini; e questa preoccupazione che ha tante cause e tanti aspetti, come succede sempre, si è polarizzata intorno ad un punto solo, cioè alla moneta. Noi dobbiamo per forza parlare della moneta; ma se noi ci occupassimo e discutessimo della moneta per se stessa, come una cosa quasi a se stante e non in funzione di quella preoccupazione, noi correremmo il rischio di non essere seguiti dalla coscienza del Paese e di essere presi per accademici.

Nel novembre scorso, quando il Senato ha discusso così ampiamente la questione monetaria sono state portate in campo e messe di fronte, l'una contro l'altra armate, due tesi: la tesi della stabilizzazione e la tesi della rivalutazione; la prima ha avuto l'onore di una appassionata discussione, la seconda l'onore della unanimità dei consensi.

Ieri, prima il senatore Loria, poi il senatore Ancona e il senatore Ricci hanno riportate qui in pieno le due tesi e le hanno discusse anche

più appassionatamente; però tutti gli oratori, alla dimostrazione della tesi hanno aggiunto qualche confronto con quello che avviene all'estero, in paesi dove è stato adottato un sistema diverso dal nostro. Solo però il senatore Loria si è indugiato a parlare del Belgio, mentre altri hanno accennato quasi fuggacemente all'Austria ed alla Germania. E potrebbe sembrare davvero interessantissimo un confronto fra le conseguenze dei diversi sistemi adottati nei diversi Paesi: il sistema aureo in Germania; la stabilizzazione legale in Polonia ed in Belgio, la stabilizzazione di fatto in Francia; la rivalutazione in Italia. Ma nemmeno il senatore Loria lo ha fatto, o troppo poco vi ha insistito; ed io credo che realmente sia prematuro l'istituire questi confronti e trarne dei giudizi assoluti, perchè molto più tempo è necessario in tutti i paesi perchè l'esperienza di un sistema possa dirsi compiuta, perchè siano sistemati tutti quegli elementi che turbano ed alterano qualunque sistema monetario di recente sostituito ad un altro.

Io credo che, invece di pronunciare giudizi in casa di altri, sia bene esaminare attentamente i fatti in casa nostra; ed io mi propongo di esaminare questi tre punti: 1° la reale entità della rivalutazione; 2° le ripercussioni della rivalutazione; 3° il procedimento della rivalutazione.

Entità reale. Io mi permetto di dire che molto in tutta la discussione che si è fatta in paese, un poco anche nella discussione che si è fatta nelle aule parlamentari, si è perduto il senso della relatività. Ed è facile perderlo quando si discute soltanto colle parole, perchè le parole sono elastiche; bisogna riportarsi alle cifre, perchè le cifre sono precise.

Consentitemi dunque di fare qualche cifra. Prendo per termine di paragone la sterlina, perchè tutti fanno così. Alcuni studiosi dicono che si dovrebbe fare il paragone con il dollaro, perchè oggi è una moneta più importante; altri col franco svizzero, perchè la Svizzera è il paese più vicino a noi e che ha maggiori rapporti commerciali con noi: ma con tali confronti varierebbero le cifre, non le percentuali e sono le percentuali che esprimono il rapporto e danno importanza al confronto.

Voi tutti sapete che il cambio della sterlina ha avuto due punte, dirò così, una massima

nell'agosto dell'anno scorso, una minima nel maggio appena passato. Nell'agosto dell'anno scorso la sterlina raggiunse 153, nel maggio discese a 80. Esaminiamo un po' il vero valore della nostra lira in rapporto a queste oscillazioni della sterlina.

La sterlina a 153 tradotta in centesimi oro dà per la lira italiana cent. 16,3 - a 150 dà cent. 16,6 - a 120 dà cent. 20,8 - a 110 dà cent. 22,7 - a 90 dà cent. 27,7 - a 80 dà cent. 32.

Da queste poche cifre a me pare che si possano dedurre due constatazioni sicure. La prima è che noi siamo oggi al ventottesimo gradino di una scala di 100 gradini. Noi eravamo al 100^{mo} gradino prima della guerra o per lo meno al 95^{mo}; siamo ruzzolati giù fino al 16^{mo} gradino e poi faticosamente risaliti, al massimo, al 32^{mo} gradino. Che cosa vuol dire questa fatica? Vuol dire che la struttura dell'economia italiana, per lo sforzo della guerra e più per il disordine del dopo guerra, era rimasta così debole, così convalescente che 12 gradini hanno grandemente affaticato il suo respiro.

Voi mi direte: bisogna essere prudenti; io rispondo prudentissimi. Pazienti, io rispondo pazientissimi. Io accetto anche la proposta del senatore Mayer di costruire una piattaforma provvisoria per una sosta ove riprendere bene il fiato. Ma lasciatemi dire che la vera rivalutazione, la vera ricostruzione dell'economia nazionale, d'una economia sana, forte, capace di sostenere come in passato il cimento della concorrenza internazionale, non si trova che alla cima della scala.

Il problema non di oggi, di domani, di postdomani, sarà nel dilemma: o accorciare la scala o raddoppiare lo sforzo. Lasciatemi dire: l'Italia foggiate da Benito Mussolini non s'abbatte al primo ostacolo, non si arrende senza combattere, ma tende tutte le forze del braccio e del pensiero verso la meta più alta. (*Vivissime approvazioni*).

Non si può approfondire un argomento senza un accenno alle sue cause.

Molti dicono: la rivalutazione è una manovra di borsa. Altri dicono: la rivalutazione è tutta opera del Governo.

Io sono rimasto molto impressionato dalle rivelazioni che nella esposizione finanziaria nell'altro ramo del Parlamento ha fatte il ministro Volpi quando ci ha descritto la enorme,

la fantastica macchina di speculazione montata su tutte le monete più ancora che sulla moneta italiana. E dico: la borsa è sempre temibile, è la ridotta dove si nascondono le grosse artiglierie dei nemici in tempo di pace. E del pari dico che nessuno può disconoscere il merito del Governo, sia per l'energia del Capo, che in un momento di smarrimento generale ha fissato un caposaldo della finanza italiana, sia per l'abilità consumata del suo collaboratore il ministro delle finanze. (*Benissimo*).

Ma io non direi tutto il mio pensiero, se non aggiungessi che, a mio giudizio, il vero artefice della rivalutazione è il Paese! (*Benissimo*). Perchè fra tutti gli elementi di valore della moneta, il primo, il massimo è il credito del paese. Ora l'Italia è un paese che pochi anni fa aveva degli enormi deficit nei suoi bilanci, oggi ha dei miliardi di avanzo; l'Italia ha avuto un momento di dissoluzione politica, oggi ha un regime che incarna la massima forza dello Stato: l'Italia ha avuto un lunghissimo periodo di scioperi culminati nella occupazione di fabbriche, oggi ha un popolo disciplinato, laborioso e tranquillo.

Ma come pensare che, in queste condizioni, l'Italia non acquisti credito? Come è possibile che non riacquisti pregio la sua moneta?

E vengo al secondo punto; le ripercussioni della rivalutazione. Il senatore Conti ha parlato per le industrie e ha portato qui una quantità di dati preziosi, li ha illustrati con acume mirabile e il suo discorso ha avuto una grande eco non solo in Senato ma nel Paese. Io non pretendo riassumere quel discorso, ma credo di coglierne il punto centrale dicendo: la rivalutazione facilita l'importazione e rende più difficile l'esportazione. Questo è innegabile.

Riguardo all'agricoltura, il senatore Conti ha detto che non aveva autorità per parlarne, ma la sua dottrina economica lo rende sempre autorevolissimo. Egli ha accennato che gli agricoltori sono importatori ed esportatori come gli industriali, quindi, forse, sono in condizioni simili. Invece S. E. Belluzzo, nel suo discorso del 21 maggio, aveva detto: Gli agricoltori risentiranno prima e maggiormente degli industriali gli effetti della rivalutazione. Io sono persuaso che ciò sia giusto; sono persuaso che il giudizio del ministro dell'economia nazionale

risponda alla realtà. Accennerò brevemente alcune ragioni. Prima di tutto gli agricoltori sono, è vero, esportatori e importatori, ma importano pochissimo (concimi, macchine agricole) ed esportano molto (vino, olio, agrumi, frutta, ortaglie, formaggi, canapa, riso, ecc.). Quindi il confronto regge solo in parte.

Entriamo in un altro ordine di considerazioni, nelle quali voglio essere assolutamente obiettivo. Gli agricoltori bisogna distinguerli in due categorie. Vi sono gli agricoltori che producono per se stessi e gli agricoltori che producono per vendere. Tutti i piccoli proprietari, i mezzadri, i lavoratori agricoli a cointeressenza producono e consumano il prodotto della terra e del proprio lavoro. Per essi le questioni di prezzo, le questioni di moneta sono questioni che non li riguardano; tutta l'alea della produzione è riservata sull'altra categoria di agricoltori: quelli che producono per vendere. Questi sono esposti a tutti i pericoli e a tutti i danni della instabilità dei prezzi e della moneta; per questo si sono sentite tante lagnanze e proteste di agricoltori: lagnanze e proteste pienamente giustificate.

Aggiungerò un'altra considerazione.

L'industria ha un ciclo di produzione breve ed ha la possibilità di calcolare preventivamente i suoi prodotti. L'agricoltura ha un ciclo di produzione annuale ed ha l'impossibilità di fare un calcolo preventivo degli introiti; può fare solo quello delle spese. I raccolti dipendono dall'andamento delle stagioni. Ora che cosa avviene? Che se il prodotto è buono, se è abbondante, questo compensa qualunque deficienza di prezzo o di moneta e gli agricoltori sono soddisfatti; se il prodotto è scarso allora sono dolori, allora sono disastri, viene il malcontento e si odono lamenti e recriminazioni.

Guardiamo il fatto.

La rivalutazione è avvenuta tra l'annata agricola 1926 e l'annata agricola 1927.

Quella del 1926, tutti lo sanno, è stata in genere scarsa, e in alcuni luoghi sfortunata: poco frumento, poco vino, poco foraggio, canapa e riso invenduti. Quella del 1927 in alcune zone si presenta buona, in altre zone poco favorevole. Non è ancora il momento di fare una previsione sicura. Io spero e vivamente auguro che il risultato sia buono, ed allora molte delle preoccupazioni degli agricoltori

svaniranno; ma se l'annata dovesse essere cattiva, povera, allora i guai saranno grandi. In tal caso tutti gli agricoltori invocheranno dei provvedimenti dal Governo. Quali? Non è assolutamente il caso di dirlo ora. Ma gli agricoltori conoscono il pensiero del Capo del Governo; sanno, per prova, quale è lo spirito pronto, fattivo, realistico del ministro Belluzzo, ed io sento di poter dire che gli agricoltori hanno fiducia nel Governo.

Ma la distinzione fra industriali e agricoltori è, in fondo, una distinzione un po' artificiosa o per lo meno parziale; vi è una categoria ben più grande: quella dei consumatori, alla quale appartengono gli industriali, gli agricoltori e tutti i cittadini. E questa è la categoria più preoccupata perchè non ha avuto dalla rivalutazione quella diminuzione di prezzi e quel miglioramento della vita che si attendeva.

Tutti sappiamo quale è da parecchi anni, e per una infinità di cause, il disordine dei prezzi. Adesso vi sono anche i numeri-indice. I numeri-indice consistono in tavole con molte quadrature, molte linee, molte trattine, molti puntini, molti colori, molte cifre; mi verrebbe voglia di ripetere una arguta frase che, anche nell'ultima relazione finanziaria, è stata pronunciata dall'onorevole ministro Volpi: « Sono cose più o meno scientifiche! ». Qui basterà essere pratici. Io credo sufficiente qualche cifra, o meglio ancora qualche esempio. Anzi domando scusa al Senato se mi permetterò di ricorrere ad un esempio comunissimo, ma questo è il miglior modo per arrivare a contatto colla realtà.

Prendiamo una corsa in automobile, l'acquisto di un libro, di un biglietto di teatro, un modesto pasto in una modesta trattoria: supponiamo 20 lire. La difficoltà di intenderci sta in questo: che la rivalutazione giuoca sull'oro, mentre i prezzi li vediamo solo in carta. Ma per fare i confronti bisogna tradurre la carta in oro. Ricordiamoci delle due punte della sterlina: con la sterlina a 150, 20 lire della nostra carta, nell'agosto dell'anno scorso, corrispondevano a 3,30 oro; nel gennaio di quest'anno con la sterlina a 110 quelle stesse 20 lire corrispondevano a 4,55 oro; nel maggio scorso, con la sterlina a 80 corrispondevano a 6,40 oro. Fate la proporzione tra queste cifre e vedrete quale enorme ascesa sostanziale

hanno avuto i prezzi di quasi tutte le merci, di tutti i consumi, di tutti i servizi,

Questo in casa nostra.

Se sporgiamo il capo fuori di casa, all'estero, purtroppo, la proporzione ci si presenta in senso inverso, in senso discendente. Il calcolo della capacità di acquisto delle monete ci dà queste cifre: quel rapporto che in Italia è rappresentato da 20 lire, in Francia è rappresentato da circa 14, nel Belgio da 9 o 10.

Ecco, onorevoli senatori, il vero punto della piaga! L'Italia, che era il paese dell'economia dei costi, è diventato il paese della esagerazione dei costi. Questa è la malattia gravissima di cui oggi soffre l'economia italiana. Il senatore Loria ha detto che questa malattia non si cura con i narcotici; in questo ha detto perfettamente il vero, ma si rassicuri: il Capo del Governo non è uomo da narcotici!

E vengo al terzo punto, cioè al procedimento della rivalutazione. Alcuni vorrebbero che la rivalutazione avvenisse insensibilmente, piano piano, senza che nessuno se ne accorgesse. Ebbene, io sono assolutamente contrario a questa idea perchè le febbri a piccole linee rappresentano delle malattie croniche che sono le più insidiose, le più pericolose. Occorre la crisi risolutiva, occorre il colpo di barra che rompa la vischiosità dei prezzi e la cerchia del circolo vizioso. Il senatore Loria ieri si è manifestato della opinione opposta: rivalutazione decisa, senza quartiere, sino all'ultimo limite. Io però ho avuto l'impressione che il senso ideale della dottrina in quel momento nel senatore Loria prendesse il sopravvento sul senso pratico della realtà.

Il terzo sistema è quello della rivalutazione a tappe, a quote. Ormai esso ha conquistato tutti, perchè tutti comprendono che, in fondo, esso rappresenta la soluzione del buon senso.

Ma c'è il tempo, il ritmo. Il ministro delle finanze ha accennato ad una revisione in autunno; il senatore Ancona ha detto che le tappe debbono essere lunghissime; il senatore Ricci ha detto che le tappe debbono essere fermissime. Io penso che per queste tappe si può forse stabilire un termine minimo, ma che nessuno può stabilire un termine fisso, perchè sarebbe una grave imprudenza passare ad una nuova tappa quando l'economia industriale ed agricola non fosse ancora ben sistemata sulla

precedente. In questo senso io ho interpretato le dichiarazioni dell'onorevole ministro Volpi.

Ma alcuni sono ancora preoccupati e domandano: come potrà il Governo mantenere la promessa della quota 90 se già oggi siamo al di sotto di qualche punto? Ha veramente il Governo il dominio della moneta?

Il caos monetario prodotto dalla guerra in tutto il mondo ha fatto nascere una nuova disciplina. Accanto alla politica monetaria è sorta la politica valutaria. Queste due dottrine sembrano la stessa cosa, ma in realtà sono cose ben diverse, perchè nella politica monetaria domina il fenomeno economico e nella politica valutaria domina il fenomeno politico e, ahime! anche il fenomeno borsistico. Nessuno tema che io voglia entrare nel campo dottrinale; dico solo che quelle due discipline hanno due concetti fondamentali: la politica monetaria ha per concetto fondamentale le riserve auree; la politica valutaria ha per concetto fondamentale le masse di manovra. Ora io non chiedo, e penso che nessuno debba chiedere all'onorevole ministro Volpi quali siano con precisione le riserve auree e le masse di manovra di cui dispone. A me basta l'affermazione da lui fatta solennemente che il Governo manterrà la sterlina alla quota 90.

Io sono certo che il ministro Volpi saprà mantenere l'impegno, perchè lo credo non solo un competente, ma un vero virtuoso della finanza. I suoi atti principali, se fossero illustrati a coloro che sono poco pratici di materie finanziarie, ne farebbero meglio conoscere tutta la genialità e tutte le risorse. Il ministro Volpi ha fatto meraviglie, e l'ultima meraviglia, che però non è attribuibile a lui soltanto, è l'avanzo nel bilancio di 2 miliardi e 300 milioni.

E con questo accenno ritorno all'argomento della discussione e mi affretto alle conclusioni.

Quando lo Stato ci allietta di avanzi così meravigliosi mentre il popolo dolera di angustie, di crisi, di fallimenti, bisogna, a mio parere, che il Governo dia al paese la sensazione che i primi sacrifici lo Stato è pronto ad imporli a se stesso.

Quindi finanza austera. La giustizia sia inesorabile con tutti i profittatori; le autorità tutorie impediscano qualsiasi scialacquamento del pubblico denaro.

Finanza cauta. Cauta nelle spese che, come ieri giustamente ha detto il senatore Ancona, debbono essere frenate, debbono essere controllate. Così anche riguardo agli avanzi del bilancio io accedo alle considerazioni del senatore Ancona: ci saranno state buone ragioni per il passato, ma la buona regola è che gli avanzi rimangano avanzi.

Infine, signori, finanza giusta. Vi possono essere opinioni molto diverse sulla rivalutazione e sulla stabilizzazione, ma c'è una cosa che nessuno può mettere in dubbio, che la rivalutazione implica un aggravamento della pressione fiscale.

L'attesa di tutti, è bene dirlo, era la promessa di qualche sollievo. Invece ieri la discussione ci ha riservato una sorpresa. Io ho tanto ammirato il discorso del senatore Ricci, il quale aveva per base dati così sicuri, dai quali egli traeva così acute considerazioni; ma veramente a me è doluto che il senatore Ricci abbia esercitato tutto l'acume del suo ingegno a perfezionare degli strumenti di tortura fiscale.

Egli ha detto: la tassa complementare rende troppo poco, fatela rendere di più.

RICCI FEDERICO. Oppure sopprimetela!

NICCOLINI PIETRO... dovete rimettere la tassa sul reddito consumato...

PRESIDENTE. Vi è un voto del Senato contrario!

NICCOLINI PIETRO... dovete ricorrere di nuovo agli accertamenti indiziari. Sono stato prevenuto nelle risposte. La tassa complementare rende finora poco a causa del riscatto della tassa patrimoniale; la tassa sul reddito consumato è stata respinta dal Senato; il sistema dell'accertamento indiziaro è stato da tutti ritenuto pericoloso, e parve un progresso quando il ministro De Stefani lo abolì.

Ora, io dico al senatore Ricci e a tutto il Senato: il popolo italiano, che è stato così mirabile combattente, è stato ed è un mirabile contribuente; perchè vogliamo sempre tormentarlo, perchè vogliamo sempre martoriarlo? Ma lasciamogli un po' di pace, un po' di respiro almeno quando il bilancio presenta 2 miliardi e 300 milioni di avanzo. (*Approvazioni, commenti*).

Questo vostro consenso, onorevoli colleghi, mi dà coraggio ad unire, a proposito del bilancio delle finanze, al plauso che io tributo

al Governo ed al ministro, un plauso al popolo italiano. (*Bene*).

Il plauso del Senato deve significare che il Senato è consapevole di tutte le necessità dello Stato, ma è consapevole anche dei duri sacrifici che queste necessità impongono al paese. Il Senato approva la politica finanziaria del Governo in tutte le sue audacie, in tutte le sue asprezze, perchè vuole che il mondo sappia che l'Italia non è un paese da prendere a gabbo e da giuocare in borsa, oggi che in Italia Governo e popolo formano un blocco infrangiabile.

Io sono convinto, io che pure ho portato qui l'eco di preoccupazioni, di travagli e di dolori, io sono fermamente convinto che con una finanza forte, sana e saggia noi potremo vincere le difficoltà più gravi, noi potremo superare le crisi più acute e potremo garantire all'Italia il suo diritto, la sua prosperità e il suo avvenire. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rota Francesco.

ROTA FRANCESCO. Perchè la proprietà immobiliare concorresse a sollevare il bilancio delle gravissime difficoltà in cui le spese di guerra e del dopo guerra lo avevano piombato, si ricorse a nuove, varie e pesanti imposte tra cui la patrimoniale, la complementare e l'imposta sul reddito agrario. Per impedire che questo carico diventasse schiacciante e per arrestare la sconfinata libertà in materia di sovraimposizioni, per le quali quasi non vi era limite per gravare la proprietà fondaria, venne promulgato il decreto-legge 18 febbraio 1923 e fu chiamato il *blocco delle sovra imposte*, con cui si vieta alle Amministrazioni locali di varcare il limite della sovra imposizioni esistenti nel bilancio del 1922. Il decreto successivo 16 ottobre 1924 portava la riforma del regime delle sovra-imposte comunali e provinciali, con cui s'intendeva d'iniziare la graduale riduzione delle medesime. Per i terreni si stabiliva un primo limite di 100 centesimi per ogni lira d'imposta erariale e un secondo limite di centesimi 200 per i comuni e 100 per le provincie, totale massimo 300 per i comuni e 200 per le provincie, il che avrebbe dovuto portare a un carico complessivo per *terreni e fabbricati di 1599 milioni*. La situazione però che risulta dalla statistica, dava per il 1925

un carico di milioni 1908 in luogo di milioni 1599, e ciò perchè si credette disporre che quelli che col limite massimo dell'addizionale non giungessero a percepire l'importo attuale di sovrainposte potessero continuare nella stessa misura, previa autorizzazione del Ministero delle finanze. Tale concessione si doveva limitare a tutto il 1925, ma il termine venne prorogato, anzi il complesso degli aumenti autorizzati toccò dal blocco ad oggi la somma di 80 milioni: porterò un esempio per provare come questi blocchi facilmente vengano violati.

Nella provincia di Udine la sovrainposta fondiaria per il 1927 si concreta nella cifra di 9 milioni 528 mila lire con una eccedenza, sul blocco del 1922, di 4 milioni, sul secondo limite di 3 milioni 189 mila, si autorizzano poi l'applicazione dell'addizionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni nella misura massima consentita dalle disposizioni in vigore. I giornali annunziano ora uno schema di provvedimento col quale verrà modificato l'art. 12 del Regio decreto 16 ottobre 1924 relativo alle sovrainposte fondiarie, allo scopo di dar modo alle provincie e ai comuni di garantire con la sovrainposta i mutui necessari al compimento di opere pubbliche improrogabili, già deliberate e in corso di deliberazione. Ciò si traduce in lingua povera in nuove facoltà di aumentare le sovrainposte nei casi determinati. Mi permetto di richiamare tutta l'attenzione del ministro delle finanze sopra questo punto, non tanto per l'ultimo provvedimento, ma per il sistema; che se rappresenta alcune volte delle necessità insormontabili, può altre volte essere indizio di una facilità ad indulgere alle insistenze dell'autorità locali, a cui le difficoltà dei tempi dovrebbero imporre la massima rigidità.

Io mi auguro quindi che il salutare monito del Capo del Governo ai Podestà perchè facciano uso parsimonioso del pubblico danaro venga integrato da disposizioni del Ministero delle finanze, con le quali si tronchi decisamente ogni velleità spendereccia. Bisogna pensare alle condizioni dei contribuenti che vengono ogni giorno aggravandosi in questo periodo di rivalutazione monetaria; perchè, mentre i redditi agrari e i benefici fondiari precipitano di parecchi miliardi, le diminuzioni dei costi di produzione non possono seguirli che lenta-

mente e in misura non proporzionale, rimanendo immutato e qualche volta accresciuto il carico delle imposte che così minaccia di diventare pericolosamente pesante. I ventun miliardi che il Governo riscuote col cambio della sterlina a 125, corrispondevano a 4 miliardi di oro; col cambio a 100 corrispondevano a 5 miliardi; col cambio a 87, a circa 5 miliardi e 500 milioni. L'aumento è quindi del 37 per cento; se si aggiungono poi le sovrainposte e le varie tasse comunali e provinciali, si arriva a cifre maggiormente impressionanti.

Nell'anteguerra il contribuente non pagava, direttamente o indirettamente, più di 2 miliardi e 300 milioni.

I prezzi dei prodotti agricoli dipendono tutti dall'andamento dei mercati e da quello dei valori: essi sono scesi al disotto del rapporto numerico fra detti prezzi ed il potere di acquisto della lira all'estero. L'agricoltura intensiva, che è costretta ad anticipare molto, ha presso le banche solo per cambiali visibili, a firma di agricoltori, la cifra cospicua di 2 miliardi e mezzo. Questa somma prelevata in lire svalutate, deve al raccolto essere restituita con lo stesso numero di lire rivalutate. I prezzi delle materie prime non sono ribassati, anzi alcuni hanno subito aumenti.

I perfosfati minerali dalla primavera del 1926 a quella del 1927 sono passati da 1.85 ad 1.97 all'unità.

I prezzi dei prodotti invece sono precipitati. Il frumento da 190-220 nel 1926 è passato a 120-140 nel 1927; e diminuzioni sono anche avvenute nei prezzi dei bozzoli e del riso.

La carne a peso vivo è precipitata di oltre un terzo; e così altri prodotti. È prudente quindi fissare l'attenzione sopra questi fatti e queste cifre, perchè ogni poco che si oltrepassino certi limiti, il reddito dei fondi verrà talmente diminuito per cui vari milioni di agricoltori italiani dovranno soffrire una crisi veramente preoccupante.

Si era sempre detto e ripetuto in Italia che questa nostra terra, «Magna parens frugum» di un tempo, non sarebbe mai stata capace di produrre grano sufficiente per nutrire il numero dei suoi abitanti che crescono sempre; segnando questo fatto una grave lacuna ed una debolezza della nostra Nazione. Il Capo del Governo, vigorosissimo animatore, colla lotta

per l'aumento della produzione cerealicola, chiamata battaglia del grano, scuotendo sopite energie, svegliando le latenti e fresche forze che vivono nella forte ruralità italiana, aveva ottenuto tali risultati per cui anche i più scettici si sono persuasi che la battaglia si sarebbe vinta. Ora questo grande sforzo potrebbe subire una stasi, perchè se i prezzi cadono ancora minacciano di togliere il maggiore incentivo all'opera dell'agricoltore, riducendo i margini di utile a somme troppe modeste e in alcuni casi non raggiungendoli.

La battaglia della seta che si inizia con tanto ardore minaccia di trovare il maggiore ostacolo al suo svolgimento nella stessa causa.

Io credo che la piccola proprietà non sia la forma più atta al progresso industriale della agricoltura, ma certamente essa è fondamento di pace sociale e quindi importantissimo fattore politico. Nel dopo guerra i nostri contadini si sono gettati con ardore all'acquisto di terre. Non esistono statistiche su tale punto ma è certo che la piccola proprietà negli ultimi anni è aumentata in modo notevolissimo. Ed io credo che, se si potessero fare delle cifre, queste meraviglierebbero. Molti di questi agricoltori hanno comprato il fondo in parte con denaro risparmiato e in parte con debiti contratti alle banche, debiti che avrebbero certamente saldato col duro lavoro da cui nasce il nuovo risparmio. Ora minaccia di scendere troppo rapidamente il valore dei prodotti, il debito con i pesantissimi interessi si rivaluta ed in alcuni casi persino pareggia o supera il diminuito valore del terreno.

È gloria del Governo fascista l'incremento da esso dato alla bonifica dei terreni incolti e paludosi. Mentre per il passato compresa l'opera dei Governi antecedenti alla formazione del Regno, lo sforzo per la bonificazione si concretò in cifre non eccessive, negli ultimi anni questo sforzo presenta un grande sviluppo specialmente in quest'ultimo quinquennio. Vi sono attualmente in corso di esecuzione bonifiche per ettari 776,000, lavoro immenso che quando sarà finito arricchirà l'Italia, che tanto ne ha bisogno, di nuove terre ubertose. Le bonifiche in corso di esecuzione costeranno un miliardo e 766 milioni; quelle regolarmente già concesse due miliardi. Inoltre per le opere da attivarsi per le quali è già avvenuta la

formazione societaria o consorziale, si calcola sopra una somma di un miliardo e 800 milioni. In complesso sono 3 miliardi e 847 milioni senza le trasformazioni fondiarie che possono costare e forse costeranno somme ancora maggiori.

Per le opere in corso il debito contratto dal Governo, dalle provincie e dai privati, ad un valore medio della lira da 18 a 24 centesimi, va rivalutandosi velocemente e, se il processo si intensificasse, in un periodo più e meno lungo, ne verrebbe per conseguenza il dissesto di tante magnifiche imprese, come verrebbero compromesse tutte quelle iniziative che solo in un periodo lungo di tempo e di tranquillità monetaria può assicurare un proficuo risultato.

Tutte le opere relative all'agricoltura domandano un periodo di tranquillità; dalla piantagione di una vigna o di un frutteto alla grande bonifica e alla grande trasformazione agraria.

Inoltre, per trattenere i coloni dagli allettamenti dell'urbanesimo, (cosa questa di grandissima importanza, anche dal punto di vista demografico), è duopo prima di tutto che la terra dia un reddito sufficiente, perchè la vita dei campi abbia bastanti attrattive e non si risolva in una vita di fatica vana e di stenti. Ora i fattori fondamentali di un sufficiente reddito agrario non si possono ottenere che con prezzi sufficientemente remuneratori, i quali non possono risultare che dalla tranquillità della moneta.

Mi sono limitato a prospettare alcuni aspetti del problema agricolo in relazione alla crisi attuale semplicemente, modestamente, perchè giunga anche qui la voce dei campi e sia appello alla meditazione del Capo del Governo e del ministro delle finanze. Il Governo Nazionale ha ripristinato i cardini della produzione e della ricchezza, si è rivolto con cure speciali verso l'economia agraria. Questa attraversa ora una crisi gravissima, perchè precipitando i prezzi dei prodotti e rimanendo quasi immutati i costi di produzione e le varie tasse o sovrainposte e le tariffe dei trasporti si corre verso una fortissima riduzione dei redditi, e quindi della produzione. Io ho però ferma fede che il genio del Capo del Governo, che seppe arrestare la lira dal precipizio a

cui pareva avviata, saprà trarre dalla valutazione dei fatti economici che ora avvengono quelle provvidenze che valgono a preservare le fonti della produzione, e della ricchezza nazionale. (*Approvazioni*).

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli Colleghi. Io servirei certamente assai meglio la mia reputazione non intervenendo in questa discussione per la quale mi manca la competenza specifica.

Ma, poichè a noi tutti fa obbligo la coscienza di esporre il proprio meditato pensiero, per quanto modesto, a questo dovere io non voglio mancare e dirò quanto è nell'animo mio.

Mi è pure di conforto il sapere che anche povere cose poveramente espresse possono generare alti ed utili pensieri nelle menti illuminate di coloro che mi ascoltano, ai quali mi raccomando perchè vedano nelle mie parole soltanto il desiderio di bene che mi anima.

Io non mi avventurerò in questioni di alta finanza, ma mi limiterò a prospettare la condizione nella quale gli agricoltori si trovano in questo momento.

Santo e coraggioso fu l'alto là di Pesaro. Difendendo la lira si difendeva l'onore, la reputazione e la fortuna d'Italia.

Ma la speculazione che accentuava il ribasso, veduto l'indirizzo fermo del Governo, io credo non abbia disarmato, ma soltanto abbia mutato l'orientamento, ed abbia spinto la rivalutazione con una rapidità che non poteva mancare di produrre un rilevante perturbamento di interessi, perturbamento che in questo momento fortemente danneggia l'agricoltura.

L'onorevole ministro delle finanze sa che io sono un modesto ma appassionato agricoltore. Accennerò ai fatti che ho meglio presenti dinanzi alla mente e ridurrò le considerazioni ad un minimo.

Esemplificherò accennando ad un prodotto già maturato, quale è quello dei bozzoli, che, se non interessa tutti gli agricoltori italiani, tuttavia occupa una parte assai rilevante nella economia nazionale.

Quanto si verifica pei bozzoli, all'incirca si verifica anche per gli altri prodotti del suolo.

In questo momento la campagna bacologica si va concludendo. Quasi ovunque i bachi stanno filando il loro filo prezioso.

Il raccolto dei bozzoli è quello che per primo procura denaro a conforto dell'agricoltore dopo molti mesi di lavoro, di ingenti spese e di ansie.

I bozzoli stanno per essere portati sulle piazze dei mercati. A quest'ora, nel passato, molti prezzi erano già stati fatti e già dal più al meno si potevano arguire i prezzi del futuro mercato. Ricordo annate nelle quali i prezzi unitarii per alcune partite erano già fissati dall'ottobre per il futuro raccolto. Era una gran pace avere assicurato il collocamento dei bozzoli od almeno avere la certezza che questo collocamento si sarebbe potuto fare a condizioni favorevoli nei prossimi mercati. Oggi i compratori sono assenti o quasi.

I bozzoli sono una merce eminentemente deperibile, in poco tempo la crisalide si trasforma in farfalla, perfora il bozzolo e la seta non ha quasi più valore. Alcuni pochi proprietari hanno provveduto per l'essiccazione del loro prodotto. Ma la grande massa non è in queste condizioni. I piccoli produttori non possono reggere alla spesa degli impianti necessari. I privati inoltre non hanno l'esperienza dei consueti ammassatori e si corre perciò il rischio che molta merce venga deteriorata in conseguenza dell'essiccazione malfatta.

Certamente la grande massa dei produttori sarà costretta a vendere a qualunque prezzo.

Vi sono, è vero, gli essiccatoi cooperativi, ma anche questi in misura assai insufficiente, e queste cooperative non trovano denaro per le spese e per gli anticipi agli agricoltori bisognosi, o lo trovano con grandissime difficoltà ad assai caro prezzo.

In buona parte questa situazione si spiega col fatto che i filandieri temono di dover vendere a suo tempo la seta più a buon mercato di quanto essi dovettero pagare i bozzoli.

Ma vi è anche la banda dei disfattisti dell'economia nazionale, i quali approfittano della circostanza per illeciti guadagni. Vanno dicendo agli agricoltori, oramai i vostri prodotti valgono assai poco ed ogni giorno varranno meno. I vostri campi, le vostre case fra poco tempo non varranno più nulla, perchè le imposte supereranno le rendite.

Mentono sapendo di mentire, perchè sanno che questo non avverrà mai. Il Governo sapiente che ci regge sa quello che fa e sa dove vuole arrivare.

Ma i pessimisti hanno buon giuoco, perchè realmente le imposte furono talvolta aumentate in misura superiore alle rendite dell'anteguerra, e quindi, in mancanza di provvedimenti coordinati al maggiore valore della lira, la proprietà terriera verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di reggere il carico della tassazione.

Molti piccoli proprietari, coloni parsimoniosi, i quali con le loro economie avevano comperato poderi ed in essi avevano investito ogni loro avere e che, animati dalla passione agricola, avevano fatto pure ricorso al credito contando di saldare il debito col prodotto del suolo si trovano ora in buona parte rovinati, tutti presi dallo scoramento.

Largo è il lamento degli agricoltori pel basso prezzo dei prodotti ed è veramente penoso pel nostro cuore di italiani il sentire frequente dalla loro bocca la dichiarazione di non essere essi in grado di continuare col fervore degli scorsi anni la intensificazione della cultura del grano.

Nelle attuali condizioni di instabilità della valuta col timore di dovere poi vendere in perdita, nessuno investe denaro in cosa alcuna mobile od immobile specie quando sa che, pur tenendo il denaro inoperoso, ha la probabilità di guadagnare il 10, il 20, il 30 per cento all'anno nel potere di acquisto di esso, senza spesa, senza fatica e senza rischio alcuno.

Mancando i compratori, neppure coll'alienazione parziale o totale dei loro beni è possibile agli agricoltori di sanare i loro debiti, e tanto meno di continuare nel perfezionamento delle coltivazioni.

I campi, ad ogni modo, passerebbero dalle mani degli agricoltori a quelle degli speculatori, con danno evidente dell'economia nazionale.

Oggi l'agricoltura si trova nelle condizioni di una nave in mare procelloso. Conviene capeggiare e tenere il mare al mascone. A tutti conviene segnare il passo.

Non v'è agricoltore di qualche importanza che negli scorsi anni non abbia impiegato quantità considerevoli di concimi chimici. Tutti piantarono decine di migliaia di gelsi, di piante da frutta e da legna. Estesero ovunque la bonifica agraria e la perfezionarono. Ogni anno costruirono nuove case coloniche, nuove stalle e

moderni silos. Andarono o mandarono persone di famiglia a girare l'Europa ed il mondo con intenti agrari.

È dolorosissimo a dirsi, ma oggi nulla di tutto ciò si può fare.

Le sementi elétte, i concimi chimici, gli anti crittogamici furono acquistati a prezzi superiori a quelli dello scorso anno, le imposte e le posizioni di debito sono rimaste le medesime, anzi queste ultime aggravate per i tassi onerosissimi degli interessi. I prezzi dei prodotti, invece, diminuirono di oltre un terzo, e la mano d'opera ancora si mantiene quasi ovunque immutata.

MUSSOLINI. *Capo del Governo.* No, no!

MARCELLO. Onorevoli Colleghi, tutto quanto ho esposto è certamente presente alla mente di chi ci regge con tanto cuore e con tanta sapienza.

È certamente la salute della Patria quella cui mira il Governo, e certamente questa salute esso vuole e sa conseguire.

Io domando soltanto la attenuazione delle attuali difficoltà e che queste siano rese più tollerabili.

Veda l'onorevole ministro delle finanze se sia possibile di fare abbondare il denaro a mite interesse sul mercato dei prodotti agrari. Veda se non sia possibile prolungare la battuta di arresto, mentre matureranno quei provvedimenti i quali debbono dare nuova e più larga e più sicura floridezza all'economia nazionale.

Il Capo del Governo il quale ha cuore e mente, volontà e forza per vincere qualsiasi battaglia, vincerà anche questa. (*Approvazioni*).

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevoli colleghi, non mi ero iscritto a parlare su questo bilancio. Non desideravo, dopo il mio troppo lungo discorso del 21 maggio, intervenire ulteriormente nella discussione così come voi certamente non desideravate di ascoltarmi di nuovo. Ma il collega Loria chiamandomi ripetutamente in causa mi ha obbligato a chiedere la parola.

Dopo parecchie e gentili espressioni a mio riguardo egli mi ha detto di ammirare la mia abilità, ma non la mia coerenza, perchè — egli ha detto — dopo aver lodato il discorso di Pesaro, sono arrivato a delle conclusioni

catastrofiche su quella politica di rivalutazione ad oltranza che, secondo lui, è la sola necessaria conseguenza del discorso di Pesaro. Intanto l'aver dovuto attendere qualche ora a prendere la parola, mi ha dato il tempo di procurarmi nei nostri atti parlamentari il resoconto stenografico delle mie dichiarazioni del 21 maggio. Faccia altrettanto l'on. Loria e vedrà che nulla di catastrofico vi era nelle mie parole: anzi ella vedrà che insieme ad una viva sentita preoccupazione per le difficoltà del momento, difficoltà reali, on. Loria, vi era la sicura fede che il Paese uscirà vittorioso anche da questa dura prova. Ma la ragione in dipendenza della quale Ella ha creduto ad una mia incoerenza l'ho poi trovata nel seguito del suo discorso. Ella non ammette che due soluzioni nelle questioni monetarie: o la svalutazione fino alla catastrofe e questo è il metodo dei Paesi vinti; o la rivalutazione fino alla parità aurea, metodo scelto dai vincitori: noto, in via incidentale, che fra i paesi vincitori ella ha dimenticato la Francia ed il Belgio; ma almeno quest'ultimo lo ha poi ricordato e me ne ricorderò anch'io. Comunque la storia è ricca di quelle soluzioni che il collega Loria esclude: non sono infatti mancate le stabilizzazioni convenzionali ad un tipo diverso di quello della parità aurea. Cito ad es. l'Argentina, in principio del secolo: e prima l'Austria, l'Egitto, la Russia. Ecco il sofisma: chi non crede alla rivalutazione ad oltranza è un inflazionista. Il 21 ho parlato per più di un'ora e mezzo. Con tante cose che ho detto, perchè vuole battermi proprio su delle idee che non ho espresse?

Poichè m'accorgo di non essermi fatto capire, ripeterò qui in modo inequivocabile: che sono sempre stato contrario alla inflazione; che ho temuto la svalutazione della nostra lira come il peggior danno che potesse capitare al nostro Paese; che non ho mai creduto alla continuità dei vantaggi che potevano essere prodotti dalla inflazione. Che ho salutato subito con gioia nel discorso di Pesaro la speranza della salvezza; che non mi sono neanche commosso per le querimonie degli individui o delle classi che il ritmo accelerato della rivalutazione danneggiava: e ciò fino a quando siamo arrivati al limite di equilibrio tra i prezzi all'interno e quelli dell'e-

stero. Poichè a quel punto incomincia la necessità per tutti di sottostare a dei sacrifici li ho illustrati, invocando che il ritmo della rivalutazione non fosse tale da superare il limite di resistenza dell'economia nazionale. È incoerenza questa?

Ma l'on. Loria ci ha detto che due sole classi soffrono dalla rivalutazione: *gli uomini di borsa e gli industriali*.

Ebbene, egli ci ha detto troppo e troppo poco. Se, come io ritengo, egli considera uomini di borsa non coloro che impiegano in titoli industriali i loro sudati risparmi, ma coloro che cercano di trarre profitto dalla speculazione, gli ripeterò che dalla rivalutazione questi individui non sono affatto danneggiati: come durante la inflazione essi si avvantaggiavano giuocando al rialzo, oggi si giovano della deflazione per giocare al ribasso.

L'on. Loria può dunque risparmiare la sua commiserazione. Egli avrebbe dovuto dire che da una troppo rapida rivalutazione sono danneggiati non soltanto gli industriali, ma anche gli agricoltori e i commercianti; e lo hanno qui ampiamente dimostrato i colleghi Rota, Niccolini Pietro e Marcello. Quindi anche gli operai ed i contadini. Tutti i produttori insomma.

Ma l'on. Loria si è poi subito corretto affermando che nessuno è danneggiato perchè se invece di ricevere 120 lire dal realizzo di una sterlina se ne ricavano 90 si tratterà di 90 lire buone e quindi non vi sarà nessuna perdita.

Ma egli dimentica il periodo intermedio che è lungo e faticoso.

Crede proprio l'on. Loria che sarà breve il periodo, durante il quale potremo ridurre del 25 % gli stipendi e le mercedi e gli interessi e le tasse: queste ultime senza compromettere i nostri avanzi di bilancio?

Un'altra affermazione ella ha fatto: che l'esportare a buon mercato danneggia l'economia nazionale. È un argomento che ho letto recentemente su un foglio politico. Ciò suppone la ingenua fiducia che a mano a mano che i nostri prodotti costano in oro di più, gli acquirenti esteri ce li pagheranno con una massa maggiore di valute pregiate. Ma, onorevole Loria, i prezzi del mercato mondiale non li facciamo noi; è la concorrenza internazionale che ce li impone, come hanno pro-

vato i commercianti di Costantinopoli, che per il pagamento di vendite, stabilito in lire, hanno poi imposto un cambio convenzionale colla sterlina a 125, danneggiando del 30 % i nostri cotonieri.

Finalmente l'on. Loria ci ha detto che gli industriali non sono favorevoli ad una troppo rapida rivalutazione perchè temono (egli anzi ha detto: hanno paura) che non si possano adeguare ad essa le mercedi, per le quali ha anzi invocato un automatismo di tipo *viennese*.

Crede davvero l'on. Loria che sarebbe oggi possibile imporre alle mercedi operaie la riduzione del 25 %, e che se ciò fosse possibile sarebbe umano ?

Intanto, ecco quali sono oggi le condizioni delle nostre mercedi di fronte all'estero :

La giornata media lavorativa dei meccanici in Milano dopo la diminuzione di 2.10 sul caroviveri è di lire 28 al giorno per operaio. A Parigi è di franchi 27 pari a lire 19; a Bruxelles di franchi 25 pari a lire 12.50.

Conseguenze :

Tre anni or sono la Ditta Breda ha vinto una gara per la fornitura di locomotive all'Egitto. Si è chiusa di questi giorni una nuova gara per 60 locomotive: l'Italia è passata dal 1° al 34° posto.

Altra gara recente: per vagoni della Compagnia dei vagoni letto, dove molte volte l'Italia è stata preferita: di fronte alla nostra offerta di 11,000 sterline per vagone, l'Inghilterra ha riportato l'ordinazione con 8,000 sterline.

Crede l'on. Loria che oggi i danneggiati ci sono. Non ci saranno più quando all'attuale rincaro della lira sarà succeduta la sua vera rivalutazione, cioè l'aumento del suo potere d'acquisto, cioè quando avremo raggiunto la diminuzione dei costi all'interno. Per avviarvi più sollecitamente, meglio è fare come io ho fatto, appello alla collaborazione, alla solidarietà e allo spirito di sacrificio di tutte le classi, che negare il travaglio di questo periodo.

E non dimentichi l'onorevole Loria anche le conseguenze politiche di questo travaglio, poichè in politica — come, del resto, anche nella vita — l'affetto, e quindi il consenso, sono purtroppo quasi sempre la conseguenza di una esperienza di utilità. (*Commenti*).

Ma, dopo di averci detto che arriverà presto

il perfetto conguaglio e che quindi i risultati di questo processo saranno *nulli*, e che non avremo cambiato che il *nome*, l'on. Loria ha ammesso che saranno permanentemente avvantaggiati i creditori con danno corrispondente dei debitori. E se ne è rallegrato, pensando che fra i debitori ci sono i figli di famiglia ai quali è meglio non facilitare il credito e fra i creditori i pensionati, gli ufficiali, dimenticando, almeno come contrapposto ai figli di famiglia, la non benemerita classe degli strozzini.

Ma, o mio dotto amico, ella semplifica il problema in un modo singolare: dei singoli individui m'importa relativamente poco, salvo quella benevolenza che il Vangelo comanda, ma molto m'importa di ciò che ella dimentica: il ciclo della produzione.

Sa ella, on. Loria, che in questi ultimi anni e cioè dal 1922 al 1926 si sono impostati piroscafi per oltre 500,000 tonnellate e che se ne sono varati per oltre 600,000 ?

Si tratta di somme enormi, di centinaia di milioni ottenuti in gran parte dal credito: quale sarà la condizione di questi debitori così benemeriti della economia nazionale se dovranno pagare i loro debiti in lire rivalutate ?

Noi abbiamo in corso bonifiche per 7,700 ettari: anche qui si tratta in gran parte di opere eseguite col credito: qual'è il premio che ella riserba a questi benemeriti della nostra economia? Il sacrificio dei loro capitali.

Un'ultima parola per il Belgio. L'on. Loria già nel suo apprezzatissimo periodico *Echi e Commenti* ha scritto che il Belgio è in crisi per la effettuata stabilizzazione; ieri ci ha ripetuto che gli pare sia aumentata la disoccupazione. Onorevoli colleghi; per il bisogno di farmi una convinzione su questo argomento io ho cercato gli elementi di giudizio ad ogni fonte. Figuratevi se non dovevo seguire l'esperienza del Belgio col più vigile interessamento. Eccovi i dati ufficiali che rispondono alle affermazioni del collega Loria.

In Belgio il debito flottante che era in giugno di 7,707 milioni e sceso al 31 marzo 1,135 milioni. Il valore del consolidato 6 % che era caduto a 56 franchi, era a 88 alla fine di aprile: *Il risparmio*; i versamenti mensili

che erano a 48 milioni 400 mila lire in agosto sono saliti a ottobre, cioè subito dopo la stabilizzazione, a 85,700,000 a 125,700,000 in gennaio e 97,500,000 in marzo. La bilancia commerciale che era stata in *deficit* in media del 26,3 % dal 1923 al 1925 e che nel giugno 1926 aveva eccettuato il *deficit* fino al 43,4 % ha migliorato dopo la stabilizzazione: il *deficit* è sceso al 24,3 % in gennaio al 19,9 % in febbraio, al 9,3 % in marzo.

I prezzi all'ingrosso, che avevano l'indice 876 in luglio, mentre con la stabilizzazione da 1 a 7 avrebbero dovuto arrivare a 1100, andarono invece solo a 865 dopo la stabilizzazione; a 860 l'indice è sceso in dicembre, a 856 in gennaio, a 854 in febbraio, a 858 in marzo, e a 846 in aprile.

Ah, previsioni catastrofiche degli economisti puri! Legga l'on. Loria l'interessante libro del ministro di Stato Franck.

Ed eccomi alla disoccupazione, di cui fece parola il mio onorevole contraddittore: essa è stata del 7,7 % in gennaio, del 5,9 in febbraio del 2,3 % in marzo, battendo tutti i records.

E per quanto riguarda l'on. Loria ho finito. Vi confesso che quando egli ha preso a confutarmi, un po' per quello spirito conciliante che è uno dei miei maggiori difetti, molto per la speranza di sentirmi confortato, mi sono illuso che la parola dello studioso, che può indagare con serenità astronomica questi fenomeni che io posso leggere se non nel libro della vita, mi aprisse dei nuovi cieli, ai quali il mio spirito inquieto avrebbe chiesto la pace. Con rammarico riconosco invece che nel mio firmamento monetario oggi c'è una nebulosa di più. (*Si ride*).

Due parole soltanto per l'On. Ancona.

Egli ha lamentato i dopponi ed altre pecche della nostra industria. Io riconosco la verità delle sue affermazioni e me ne dolgo al pari di lui.

Ma creda l'on. Ancona che pochi di questi errori sono imputabili alla inflazione. Molti dopponi degli zuccherifici sono stati fatti prima della guerra; i dopponi dei cotonifici vennero lamentati dal Luzzatti sin nel 1910.

Le 50 officine per le riparazioni e per la costruzione del materiale rotabile sono sorte durante la guerra e per scopi bellici: poi sono state trasformate a mantenute in vita per

delle ragioni comprensibili di tutela di interessi locali o sono stati provocati dall'Amministrazione ferroviaria.

Forse, on. Ancona, se il rinnovamento della materia rotabile avrà il suo ritmo sufficiente, parecchie di queste officine potranno convenientemente vivere. Sono 7,000 le locomotive in servizio: rinnovandone solo il 5 % si ottiene già una somma notevole di lavoro. E così per i vagoni.

Ma torniamo all'argomento più importante. L'on. Ancona impernia la sua convinzione di rivalutazione su quattro capisaldi:

Primo, quello che egli chiama la *questione morale*; secondo, *la difesa delle classi intellettuali*; terzo, *il fatto che la svalutazione tende a crescere indefinitamente*; quarto, *il risparmio*.

L'onestà! È una grande parola. Io credo come l'on. Ancona, che non solo per gli individui ma anche per gli Stati la migliore politica è l'onestà: *honesty the best policy*.

Ma dobbiamo dire che l'onestà deve consistere nel restituire e far restituire lire rivalutate a chi le ha prestate svalutate? Dobbiamo, in nome dell'onestà, sacrificare coloro che, per esempio, nel lungo periodo di tranquillità monetaria che è intercorso dal 25 al 26 hanno, obbedendo ai suggerimenti del Governo e secondandone i disegni, costruite nuove case, varate nuove navi che porteranno su tutti i mari i colori ed il nome d'Italia, bonificate delle terre per emanciparsi dalla servitù del pane quotidiano, e hanno fatto, ciò ricorrendo anche in parte ai debiti, per meglio potenziare l'economia nazionale? Non credo.

La difesa delle classi intellettuali. Quali? I professionisti no; essi hanno aumentato le loro parcelle almeno in funzione della svalutazione: gli impiegati dello Stato nemmeno: e neppure i professori.

Terzo argomento: *La svalutazione tende a crescere: dunque stabilizziamo*.

Quarto, *il risparmio*: giustamente dice, l'onorevole Ancona che più facilmente risparmierà in lire chi avrà la certezza di ritrovarle con un potere di acquisto non minore. Questo argomento è contro la inflazione: lo approvo. Ma non vuol dire affatto che si debba rapidamente rivalutare. Perché se la sua convinzione si facesse strada, chi volete che eriga una casa sapendo che domani il suo valore

sarà scemato? Chi volete che dissodi un campo, chi metterà in cantiere una nave? E allora avrete, con la crisi, tolta la possibilità che il risparmio si formi: che se si formasse, esso starebbe improduttivo nei forzieri o nelle casse di banca e mancherebbe alla sua funzione.

Ma voglio chiudere con una parola di pace. Poichè fra la rivalutazione immediata alla pari con l'oro dell'on. Loria e l'altra rivalutazione a gradini dell'on. Ancona quest'ultimo ha poi terminato invocando una prudente gradualità nella rivalutazione, possiamo essere d'accordo: è questione di misura. Non voglio togliere a nessuno la speranza dell'altezza.

Non dimentichiamo però che i tre elementi sui quali una buona politica monetaria si fonda sono: la disciplina severa della circolazione cartacea, il bilancio dello Stato in avanzo, l'equilibrio della bilancia economica dei pagamenti.

Sono tre note che devono costituire un accordo perfetto. Basta che una stoni, perchè l'accordo si perda. Se per desiderio di troppo rapido successo, agendo su uno degli elementi, noi turbiamo gli altri, se permettiamo che il bilancio dello Stato perda il suo margine o venga turbato il potenziamento dell'economia nazionale, potremo illuderci di raggiungere dei risultati ma questi saranno vani.

Alla vostra saggezza, signori del Governo, il rispondere anche in questo importantissimo tema a quanto il Paese aspetta da Voi. (*Vivissimi applausi e congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del ministro delle comunicazioni, il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presen-

tazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, l'esposizione finanziaria che ho avuto l'onore di fare nell'altro ramo del Parlamento pochi giorni or sono è stata vasta e analitica. Ho ritenuto mia doverosa premura disporre che tale esposizione fosse consegnata ad ognuno dei senatori, sicchè il Senato conosce già tutti i dati, tutti gli elementi e il pensiero del Governo sui vari argomenti. Infatti, vari dei colleghi che hanno preso la parola in questa alta discussione ne hanno già tenuto conto.

La nostra Commissione di finanza ha espresso anche quest'anno la sua soddisfazione e, con spirito di collaborazione, di cui il Ministero del pubblico erario le è particolarmente grato, ha fatto rilievi di carattere tecnico. Essa ha detto di averli fatti perchè agli uomini che dirigono l'azione di Governo conviene una revisione dei successi raggiunti, piuttosto che semplici plausi, che a poco servono. Del giudizio lusinghiero tributato alla pubblica finanza io rendo grazie alla Commissione di finanza e all'onorevole collega, il relatore; giudizio che io considero plauso per tutta la famiglia finanziaria che serve con tanta devozione lo Stato.

Prendo atto di alcune constatazioni fondamentali contenute nella relazione del collega Mayer, che l'equilibrio del bilancio è conquistato defi-

nitivamente; che la politica del Tesoro ha superato con pertinacia ardui e gravi travagli; che la Finanza ha date prove di forte volontà.

La Finanza assume volentieri a base della sua azione avvenire questo triplice riconoscimento.

Così nella relazione del senatore Mayer, come nei discorsi che sono stati pronunziati, è comune il sentimento di volontà, di opera e di fede che si è concretato, attraverso l'azione di Governo, in provvedimenti sistematici, tenaci e progressivi, ai quali si rivolge la generale approvazione.

LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI FINANZA.

Prima di rispondere ai vari oratori brevemente, ma, come spero, per il Senato, esaurientemente, darò all'onorevole relatore, non su tutti gli argomenti toccati, ma su quelli che credo più interessino la Commissione di finanza, alcune risposte, di carattere tecnico.

Ringrazio l'onorevole relatore di aver messo in particolare rilievo il cospicuo miglioramento verificatosi nella situazione finanziaria del Conto del Tesoro in quest'ultimo biennio, per effetto dei risultati conseguiti nella gestione del bilancio.

L'onorevole relatore, dopo aver constatato che le entrate straordinarie sono ritornate, col bilancio 1927-28, presso a poco alla proporzione dell'ante-guerra, e che le imposte di carattere straordinario vanno perdendo gradualmente importanza, ciò che, anche a suo avviso, conferma il conseguito stabile assetto del bilancio, afferma che la previsione delle entrate appare, per il 1927-28, se non forzata, per lo meno calcolata in modo da sfruttare notevolmente, se non al massimo, tutte le attendibili risultanze dell'esercizio prossimo venturo. È singolare constatare che la commissione del bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha detto, attraverso i suoi relatori, esattamente il contrario.

MAYER, *relatore*. È l'unico punto, sul quale siamo in disaccordo.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Credo che il disaccordo fra le due opinioni significhi che il Governo ha bene operato. (*Commenti, si vide*). D'altronde, tanto i colleghi della Commissione di finanza del Senato, come gli ono-

revoli deputati della Giunta generale del bilancio, debbono tener conto che, generalmente, è difficile la previsione. In tempi tumultuari, come quelli del dopo guerra, quando si pensi che le previsioni del bilancio sono fatte dagli uffici quasi un anno prima dell'inizio dell'esercizio e quasi due anni prima della fine dell'esercizio, si comprende che non si può non essere un po' profeti. Di conseguenza credo che si possano accettare le previsioni della Finanza con questo criterio: che essa ha sempre agito assennatamente. E se v'ha un rimprovero da farle è quello che ha sempre calcolato i redditi meno di quello che si sono poi verificati.

Io non intendo essere frainteso. Le previsioni sono ancora più difficili per questo esercizio.

L'EQUILIBRIO DEL BILANCIO.

Non si può, in considerazione della rivalutazione della lira, non modificare talune voci; ma, nell'insieme, il Paese può essere tranquillo circa l'equilibrio del bilancio anche per il 1927-28.

L'onorevole relatore, nel rilevare le modifiche di struttura introdotte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1927-28, manifesta il dubbio che con esso si possa, in qualche caso, essere andati oltre, a scapito della specializzazione delle spese, la quale facilita il controllo dei singoli titoli. In proposito assicuro che le modifiche sono state consigliate da intenti di semplificazione, criterio questo che è stato osservato per i bilanci di tutte le amministrazioni, riportando in più casi anche l'espresso consenso della Giunta generale del bilancio e della Commissione di finanza, come si rileva dalle relazioni presentate sui vari stati di previsione.

Nei riguardi del bilancio del Ministero delle finanze si deve tener conto che il documento viene man mano perfezionandosi, derivando esso dalla fusione di quelli di due grossi dicasteri. Tali perfezionamenti portano ad una migliore organicità.

L'on. Mayer, che è veramente uno studioso emerito del nostro bilancio, conosce lo sforzo quotidiano che facciamo per questo; ma conosce anche le difficoltà. Le modificazioni pro-

poste per l'esercizio venturo, mentre rappresentano un notevole progresso, consentono una maggiore speditezza di lavoro, pur nulla togliendo alla valutazione del costo dei servizi, come ad ogni altra ricerca statistica, al quale fine suppliranno appositi allegati.

L'onorevole relatore accenna alla opportunità di comprendere fra le partite di giro operazioni che ora risultano da altri documenti: come le anticipazioni agli istituti di emissione, i vaglia del Tesoro, i buoni del Tesoro, i conti correnti.

Io faccio rilevare alla Commissione di finanza ed al relatore che, forse, questo non è opportuno; si tratta di somme di decine di miliardi e che niuna funzione diretta hanno nel conto di bilancio. Quindi, qualora esse fossero incluse nel bilancio, ne snaturerebbero il costrutto.

Il relatore afferma altresì che la categoria delle uscite effettive non rappresenta la spesa dello Stato giacchè per aver la cognizione esatta di questa bisognerebbe sottrarre le quote versate da altri enti, conteggiate come rimborsi e concorsi, nella parte attiva del bilancio.

Ora, non sembra che possa adottarsi sistema diverso da quello che oggi si segue, per non vulnerare la norma fondamentale della nostra legislazione, che fa obbligo di tenere le spese distinte per loro conto, indipendentemente dalle entrate che vi si riferiscono ed, eventualmente, dai recuperi.

L'AVANZO E LE SPESE.

Il Senatore Mayer ha anche criticato il sistema seguito nell'esercizio 1925-26 per il quale, in sede di consuntivo, venne iscritta, in apposito capitolo di spesa, la parte di avanzo destinata a particolari erogazioni da effettuarsi nell'esercizio successivo mentre, secondo l'onorevole relatore, sarebbe stato preferibile portare detta parte a beneficio del bilancio futuro, così come si pratica nelle aziende pubbliche minori. Osservo che il sistema prescritto nelle aziende pubbliche minori, di riportare nel bilancio successivo l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, è giustificato dalla limitata vastità delle aziende e, specialmente, dalle necessità per le medesime

di regolare, anno per anno, le loro entrate e specialmente le sovrimposte.

Del resto, a questo proposito, basterà richiamare quanto è stato rilevato dalla Corte dei conti in sede di relazione al consuntivo generale dello Stato per l'esercizio 1925-26:

« Altre volte in passato — dice testualmente la Corte — quando si verificava, nell'esercizio del bilancio di competenza, un avanzo effettivo di entrata che si voleva destinare a beneficio di esercizi futuri, si era seguito il sistema di lasciar figurare integralmente quell'avanzo nei risultati del rendiconto del bilancio, rispetto al quale si era esso prodotto, salvo a prelevare poi direttamente la somma occorrente per gli esercizi futuri dalle disponibilità del Tesoro, di cui l'avanzo stesso era entrato a far parte. Ciò, però, importava che, in osservanza pure alle norme della legge di contabilità, era necessario inscrivere la quota così prelevata e destinata a spesa, anche nel bilancio dell'entrata derivandone, quindi, un doppio gioco dello stesso avanzo (avanzo girante) sui risultati dell'esercizio dei futuri bilanci.

Il sistema attualmente seguito, se rimpiccolisce la immediata evidenza totalitaria dell'avanzo effettivo, è certamente più rigido dal predetto punto di vista e sembra altresì più regolare. » Questo dice la Corte dei conti.

Quanto alla partecipazione dello Stato ad aziende private, l'onorevole relatore non fa alcuna osservazione di merito; chiede semplicemente che siano conteggiati i relativi investimenti. Ma gli investimenti risultano dal conto patrimoniale e gli utili sono attribuiti ai capitoli del bilancio dell'entrata per « interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro ». Comunque, aderendo; per quanto è possibile, alle richieste dell'onorevole relatore, potrà darsi dimostrazione di tutto questo in apposito allegato od anche mediante opportune annotazioni dei dati singoli costituenti la precisazione e l'accertamento di detto capitolo.

La Commissione di finanza osserva che non tutte le spese disposte sulla base delle eccezionali disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1926, sulle facoltà al Governo di emanare norme giuridiche, rivestono carattere di straordinarietà, e di improrogabilità. A tale ri-

guardo osservo che l'approvazione, mediante decreti-legge, delle variazioni agli stanziamenti di bilancio è risultata, nella pratica, indispensabile, non consentendo le esigenze dei servizi il ritardo che si verificherebbe nelle concessioni delle nuove disponibilità, qualora si provvedesse con disegni di legge da sottoporre ai due rami del Parlamento.

Cause molteplici impongono tuttora di autorizzare nuove spese mediante decreti legge e di effettuare modificazioni nel corso della gestione, modificazioni che possono essere valutate, di volta in volta, senza che vi sia modo di prevederle fondatamente in anticipo. Neppure è dato raggruppare queste variazioni per sottoporle, con unico disegno di legge, al Parlamento, non essendo ciò possibile, data anche l'urgenza di provvedervi. L'intervento preventivo del Parlamento si renderà più facile, e la Finanza sarà ben lieta di provocarlo quando la gestione avrà raggiunto la normalità. Per ora ne siamo ancora molto lontani.

I PRESTITI ALL'ESTERO.

L'onorevole relatore chiede anche la pubblicazione dei prestiti contratti all'estero dalle imprese private: non lo credo opportuno per un doveroso riguardo agli interessi delle imprese stesse, le quali, è vero, sono tenute a mettere a disposizione del Tesoro gli elementi spesso gelosi della loro attività e del loro credito, perchè il Tesoro si è riservato il diritto di controllo, ma, d'altra parte, debbono poter contare sulla più assoluta discrezione dell'Amministrazione.

Circa le garanzie di cambio, sempre in materia di prestiti all'estero, è da rilevarsi che pochissime imprese ne hanno approfittato e che, contrariamente alle previsioni fatte qui l'anno scorso da un collega, per le garanzie prestate, il Tesoro non ha sofferto.

LA CASSA DI AMMORTAMENTO.

Le osservazioni fatte circa la Cassa autonoma di ammortamento mi autorizzano a dire che io considero di avere assolutamente adempiuto

la mia promessa, di renderne di pubblica ragione le risultanze nei documenti ufficiali.

La Commissione di finanza voglia ricordare che, dalla fine dell'anno scorso, il conto del Tesoro è stato diviso in due parti: l'una continua a chiamarsi « Conto del tesoro », l'altra si chiama « Bollettino dell'Istituto di Statistica » supplemento, come il primo, della *Gazzetta Ufficiale*, e che in quest'ultimo è appunto pubblicata la situazione della detta Cassa. D'altra parte va rilevato che il conto della Cassa d'ammortamento non ha nulla a che fare col conto del Tesoro.

TABACCHI E CATASTO.

L'articolo primo del decreto legge, relativo alla costituzione dell'azienda tabacchi italiana, nell'assegnare a questa il campo della sua attività, aggiunge: che questa è da svolgere « nei limiti consentiti dalle vigenti leggi sulle privative fiscali ».

Ringrazio l'onorevole collega Mayer di avere parlato di quest'azienda, offrendomi, così, l'occasione di precisarne la fisionomia. Il funzionamento dell'azienda tabacchi italiana nulla ha a che vedere con lo svolgimento dell'attività della Direzione generale delle privative. Si tratta di compiere, attraverso quest'azienda, delle operazioni di compravendita di tabacchi all'Estero, operazioni che la Direzione generale delle privative non poteva compiere.

L'onorevole relatore osserva che, per il completamento del nuovo catasto nell'anno 1927-28, è mantenuto invariato lo stanziamento di 14 milioni, stabilito dalla legge per il bilancio dell'esercizio in corso e raccomanda che siano concessi ulteriori fondi per modo che il catasto possa essere completato in pochi anni. L'onorevole relatore è anche presidente della commissione suprema in materia e sa che il Governo in quest'esercizio, con i fondi provenienti dall'avanzo del 1925-26, ha stanziato 20 milioni oltre i 14, e se potrà farlo anche nel prossimo esercizio lo farà volentieri, perchè, come ho detto alla Camera dei deputati, è interesse fondamentale accelerare, quanto più è possibile, il completamento del catasto. E con questo ho finito in materia di osser-

vazioni tecniche della Commissione di finanza. La ringrazio nuovamente ed in specie ringrazio il collega Mayer che porta costantemente il suo contributo alla nostra causa finanziaria.

Risponderò brevemente ai vari oratori. Ed incomincerò, cronologicamente, rispondendo al senatore Loria.

LE RISERVE AUREE.

Con l'economista così noto, che dalla cattedra e dalle riviste ha reso di pubblica ragione, in un lungo periodo di anni, tante teorie, io non mi azzardo ad una discussione di carattere teoretico, che, del resto, non porterebbe vantaggi. Alle osservazioni precise risponderò precisamente.

In materia di circolazione di biglietti, il senatore Loria ha ricordato la constatazione da me fatta sulla proporzione fra le riserve auree attuali ed il valore attuale della carta. Ricordo che nella mia esposizione finanziaria ho fatto una constatazione, della quale il Governo ed il Paese debbono essere fieri. Quali sono le riserve auree? L'ho detto: lire oro 10.78 per ogni 100 lire carta al 30 giugno 1926; lire oro 16.38 per ogni 100 lire carta al 20 maggio 1927. È un aumento delle riserve di circa il 60%. Questa è la politica della Banca d'Italia e del Tesoro. La proporzionale, senza apprezzamenti e senza deduzioni di sorta, al valore attuale della lira, dà una copertura del 58.47%.

I « TEMPI » DELLA RIVALUTAZIONE.

Il senatore Loria, riferendosi ai tempi di rivalutazione e dichiarandosi rivalutista, mi pare abbia pronunciato anche la frase *festina lente*.

LORIA. Non dissi veramente questa frase, ma il senso delle mie parole era questo.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Comunque l'accetta. Però ha dichiarato che la mia frase « ci rivedremo in autunno » è un invito alla villeggiatura. Io accetto la sua dizione e confermo la sua tesi, giacché è necessario che tutto un ciclo di produzione e di consumi si adegui, prima di muoversi; ecco cosa significa la vil-

leggiatura. Del resto, onorevole Loria, la grande Inghilterra, cui Ella si è riferita, per una rivalutazione meno difficile della nostra, perchè lo squilibrio in confronto all'oro è stato, al massimo del 30% ed era del 10% quando è stata decisa la parità, ha dovuto starsene in villeggiatura per qualche anno. È una villeggiatura necessaria per il Paese; per sé stesso il Governo le villeggiature le ha soppresse!

LA RIDUZIONE DEL PERSONALE DELLO STATO.

Il sen. Mosconi con chiarezza e competenza, e con l'esperienza che gli viene da nobili e lunghi servigi resi nell'amministrazione dello Stato, ha toccato uno degli argomenti fondamentali dell'azione del Ministro delle Finanze, che è il moderatore e il controllore delle gerarchie dell'Amministrazione dello Stato.

Io sono lieto che l'on. Mosconi abbia portato la sua autorevole adesione al decreto legge catenaccio del 16 agosto 1926, in materia di assunzione, negata, per tre anni, di funzionari dello Stato. Come tutti i provvedimenti drastici ha i suoi inconvenienti, ma io tengo a dichiarare che l'Amministrazione dello Stato ha accettato con abnegazione, con spirito di sacrificio e con capacità anche questo provvedimento, che, del resto, ha dimostrato, con le stesse cifre che l'on. Mosconi ha detto al Senato, la sua opportunità.

Ho sottomano l'elenco di tutte le commissioni parlamentari, interparlamentari ed extra-parlamentari di epurazione e di semplificazione, che nulla hanno epurato nè semplificato. Noi abbiamo diminuito in quattro anni 80 mila impiegati. Con tuttociò il problema dell'Amministrazione è ponderoso, difficile, va riveduto. La materia dei controlli ha bisogno di tutta la nostra considerazione, ma è materia da esaminare gradualmente e nella quale bisogna portare uno spirito di grande audacia e di grande prudenza nello stesso tempo.

Annuncio al Senato che il Primo Ministro ha disposto la nomina di una commissione molto semplice, molto ristretta, per fare delle proposte concrete ed in brevissimo tempo, per questo argomento.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPOSTE.

Ed ora risponderò al senatore Ancona. Il suo discorso, di piena, incondizionata adesione al processo di rivalutazione, merita rilievo per la fiducia che lo ha ispirato. Non seguirò l'onorevole Ancona in tutto lo svolgimento della materia da lui fatto al Senato. Risponderò agli argomenti che interessano direttamente il Ministro delle finanze. Egli ha parlato delle semplificazioni delle imposte. Voglia il Senato ricordare che il Governo fascista è il solo che ha tolto imposte e tasse, è il solo che ha dichiarato formalmente che imposte nuove non ne vuole, e che odia i balzelli e che soltanto intende che le imposte siano poche, ben congegnate, ma pagate da tutti. *Voci.* Giusto! Giusto!

L'IMPIEGO DEGLI AVANZI.

Sull'impiego dell'avanzo eccezionale del bilancio 1925-26 ho già avuto l'onore di dire largamente, dettagliatamente, quasi capitolo per capitolo, nell'altro ramo del Parlamento. Ho volentieri ripetuto la volontà del Governo di non ripetere questi provvedimenti eccezionali resi, del resto; possibili da un avanzo eccezionale, dovuto a ragioni eccezionali.

Prego l'on. Ancona e gli egregi colleghi che con lui hanno presentato un ordine del giorno, di accettare che il Governo lo accolga a solo titolo di raccomandazione, del resto già messa in atto.

IL DEBITO PUBBLICO.

L'ordine del giorno chiede al Governo di applicare gli avanzi del bilancio a diminuzione del debito pubblico. Lo abbiamo già fatto. Voglia ricordare il Senato esattamente la situazione del debito pubblico. Il debito pubblico estero contratto per la guerra non grava più sul bilancio, perchè la sua gestione è affidata alla Cassa di ammortamento, che, sola e in ogni caso, deve farvi fronte. Non sussiste che il prestito Morgan contratto nel novembre 1925.

Il debito pubblico interno era, al 30 giugno 1926, di 91,309 milioni: dopo la trasformazione

dei buoni del Tesoro e le sottoscrizioni al prestito del Littorio, compresi i premi, il debito pubblico al 31 maggio 1927 non è che di milioni 90,700. Vi è quindi una diminuzione di oltre 600 milioni. Ho assolto così l'obbligo e l'impegno assunto col Senato nell'autunno scorso, dichiarando che il Prestito del Littorio non avrebbe aumentato il Debito Pubblico al 30 giugno 1926.

Se a questo l'on. Ancona aggiunge che il Tesoro, nell'esercizio 1926-27, ha impostato, tra le spese, 500 milioni per la diminuzione della circolazione bancaria per conto dello Stato e 360 milioni da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni di fondi fatti allo Stato, all'infuori delle restituzioni effettuate alla Cassa medesima, che non giuocano nel bilancio dello Stato, per rimborsi di risparmi postali, ne risulta che, in questo difficilissimo esercizio 1926-27, è stata operata una diminuzione effettiva di debito pubblico per l'importo di un miliardo e mezzo. Quindi non più un ordine del giorno, ma un fatto compiuto. *(Approvazioni).*

BILANCIO E CASSA.

L'on. Ancona, che ha una lunga esperienza di esaminatore del bilancio dello Stato, mi consenta di osservare ch'egli confonde troppo la situazione di bilancio con la situazione di Cassa. La Cassa abbondante è una bellissima cosa, e nessuno più di me chiede che la Cassa dello Stato sia sempre largamente fornita. Ma sembra difficile il pagare spese abbondanti, malgrado i redditi abbondanti, il pagare un miliardo e mezzo di diminuzione di debito pubblico, come ho detto, ed avere sempre la Cassa ugualmente fornita. Malgrado questo, ho potuto dichiarare, nell'altro ramo del Parlamento e dichiaro oggi, che la Cassa dello Stato è in condizioni di far fronte con mezzi propri al pagamento della cedola di luglio, che si eleva alla notevole cifra di circa 1,400 milioni. Ciò detto ed avendo, quindi, tranquillizzato il Senato, sia sulla situazione del bilancio e del debito pubblico, come sulla situazione di Cassa, io mi permetto di ricordare all'on. Ancona che anche le maggiori tesorerie, l'inglese e l'americana, le quali dispon-

gono di colossali strutture, mentre allontanano dalle Casse dello Stato, ad esempio, da 300 a 400 milioni di dollari, per sgravare alcune imposte, emettono buoni del Tesoro per pagare i cuponi della rendita. Il problema della Cassa e quello del bilancio sono diversi.

LE SPESE PER LE COSTRUZIONI FERROVIARIE.

L'onorevole senatore Ancona ha constatato ancora una volta, ed anche di ciò lo ringrazio, che il nostro bilancio è uno dei più chiari che si pubblicano dai grandi Stati. Egli ha fatto soltanto una osservazione riguardo alle spese per le costruzioni delle ferrovie. Orbene, queste spese non sono sostenute dall'Azienda ferroviaria, ma dal Ministero dei lavori pubblici e divengono fruttifere quando passano nel patrimonio dell'Amministrazione ferroviaria. Malgrado ciò, ho dichiarato, nell'altro ramo del Parlamento, l'opportunità di esaminare, in altro tempo, la questione della impostazione in bilancio delle spese per costruzioni ferroviarie; ma tenevo a chiarire che queste spese sono fatte dal Ministero dei lavori pubblici e cioè a carico del bilancio generale dello Stato.

ANCONA. Sarebbe meglio che fossero fatte dalle Ferrovie.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È una opinione come un'altra!

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Io sono di opinione che il Ministero dei lavori pubblici debba fare tutte le costruzioni dello Stato, senza eccezione; altrimenti sarebbe inutile che esistesse un Ministero dei lavori pubblici.

I PREZZI.

VOLPI, *ministro delle finanze*. L'on. Ancona ha toccato un tasto molto risonante in questo tempo; quello dei prezzi e del costo della vita ed ha accennato, alla resistenza, alla « vischiosità », come si dice con parola abusata, dei prezzi all'interno. È materia trattata quotidianamente dai giornali. Questa resistenza vi è stata dappertutto. Io constato semplicemente che, per l'energica spinta data

negli ultimi tempi alla soluzione di questo problema, dalla volontà e dall'azione personale del Capo del Governo, si notano già grandi fenditure nella roccaforte degli esercenti, che ne fanno prevedere possibile il crollo.

Ricorderò le più notevoli riduzioni di prezzo già avvenute. Il prezzo del pane è diminuito, dalla fine del 1926 ad oggi, di percentuali che variano, per i diversi centri urbani, da un massimo di circa il 28 % (ad es. Bologna e Perugia) a minimi che oscillano su circa il 20 %. Il prezzo della pasta ha subito una diminuzione comparabile a quella del prezzo del pane. Il burro è diminuito di oltre il 20 %, la carne fresca di circa il 15 %, la carne congelata di circa il 40 %, il caffè di oltre il 20 %. La benzina è diminuita di oltre il 30 %, il petrolio per uso agricolo del 70 %, il petrolio per uso illuminante di oltre il 30 %. (*Commenti*).

Onorevoli senatori, le fenditure ci sono. Ci rivedremo in autunno anche per questo.

LA POLITICA TRIBUTARIA.

E ora risponderò all'onorevole senatore Ricci.

L'onorevole senatore Ricci ha parlato della imposta complementare. Per l'imposta complementare debbo ripetere quello che dissi l'anno scorso. L'imposta complementare è uno strumento fiscale di data recente, che va migliorato, perchè possa giungere alla vastità di applicazione, cui deve essere portata. Tale vasta applicazione è stata effettuata, ad esempio, in Francia. Ma in Francia questa imposta esiste da lunghi anni; tra noi fu introdotta da due anni soltanto. Non vi è motivo, però, di mettere altre imposte, come ho detto, e meno ancora di mettere imposte che gravino sullo stesso reddito. Non conosco il progettato congegno dell'imposta sul reddito consumato. Come tutte le imposte avrà il suo pro ed il suo contro. So che il Senato ha espresso il suo voto contrario, so che avrebbe prodotto inconvenienti di questo genere: che un millionario che non avesse speso, nulla avrebbe pagato.

RICCI FEDERICO. Avrebbe pagato alla morte. (*Si ride*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Alla morte l'agente non l'avrebbe più trovato.

RICCI FEDERICO. Avrebbe trovato i quattrini...

VOLPI, *ministro delle finanze*. L'onor. Ricci ha parlato delle tasse di registro e ipotecarie. È una materia anche questa lungamente discussa, e discutibile, nella quale la Finanza cerca di affinare, come può, i propri Istituti, ma nella quale codificare è difficile. Non si può *sicut et simpliciter* applicare la tassa di registro a tutti i contratti verbali, mentre la legge impone che tutti gli atti scritti debbono essere registrati. Ultimamente, per facilitare questa tassazione, abbiamo preso un provvedimento benevolo riguardante la tassa di registro sul trasferimento degli immobili. Circa l'imposta sui celibi l'onorevole senatore Ricci ha fatto una divagazione sentimentale sugli « ideali infranti » e nessuno osa contraddirgli; ma se gli « ideali infranti » saranno troppi non avremo i sessanta milioni di italiani che il Presidente vuole. È questa una piccola imposta, che è bene si paghi.

Non ho iscritto nell'esercizio 1927-28 i cinquanta milioni a favore dell'Opera nazionale della maternità, in quanto, non essendo il ce-spite ancora in riscossione, non si rendeva possibile impostarli in bilancio.

PRESTITI PRODUTTIVI.

Il conto fatto dall'onorevole senatore Ricci in materia di prestiti all'estero è degno della maggiore considerazione. L'on. Ricci ha detto in poche parole quello che, del resto, ho già detto alla Camera: « Adagio con i prestiti all'estero ». Sono circa 50 milioni di dollari all'anno che si devono pagare agli Stati Uniti per i prestiti fatti e le scadenze per i debiti di guerra. E sta bene. Ma ho ripetuto e ripeto che il Governo non permette se non prestiti produttivi, vale a dire prestiti che creino nuova ricchezza, la quale consenta di pagare gli interessi e gli ammortamenti, o migliorino la nostra bilancia commerciale. Ma non bisogna esagerare. Ricordi il Senato che, nel 1924-25, la sola bilancia commerciale con gli Stati Uniti oscillava tra i 180 e i 200 milioni di dollari, ai quali noi dovevamo far fronte e abbiamo fatto fronte con merci prodotte in Italia o con altri mezzi. Quindi,

come ordine di grandezza, è giusta la preoccupazione, ma non bisogna esagerarla. In ogni caso, come ho detto, per quel che si riferisce ai debiti di guerra, le riparazioni del piano Dawes ci vengono pagate quasi esclusivamente in natura, e specialmente in carbone, che viene consumato dalle Ferrovie di Stato, le quali lo pagano regolarmente alla Cassa autonoma di ammortamento. Comunque si sarebbe dovuto far fronte agli stessi trasferimenti per comprare carbone di altre provenienze con altrettanto oro.

Sono d'accordo col senatore Ricci nel non contare due volte l'importo delle riparazioni, nella bilancia commerciale e nella bilancia dei pagamenti.

I TRIBUTI AGRARI.

Gli onorevoli senatori Niccolini Pietro, Rota, Marcello e Conti, hanno esposto il travaglio degli agricoltori e degli industriali di fronte al problema della rivalutazione della moneta. Mi si permetta di non seguirli nel dettaglio e nella contestazione o rilevazione di tutte le cifre esposte. Una sola cosa mi preme di dire ed è che la totalità dei senatori che hanno parlato, hanno dovuto, nella loro alta coscienza patriottica, ammettere che non v'era che una strada da seguire: la rivalutazione. Essi hanno fatto una questione o varie questioni di misura o di tempo. La questione di tempo è la quarta dimensione del sen. Loria. La cercheremo! Ma credete veramente, onorevoli colleghi, che noi e, primo fra tutti, il Capo del Governo che segue, soffre e domina questo processo difficile e gigantesco della revisione di tutti i mezzi economici della Nazione. non abbiamo presente, in ogni istante, questi travagli, e che non li conosciamo? Ma questi travagli sono necessari. Non v'è dubbio che, in un periodo di transizione, vi siano cifre, vi siano posizioni impressionanti. Nessuno nega che il grano è stato seminato quando valeva quasi il doppio di quando viene raccolto. Ma cosa significa questo? Significa che ciò è avvenuto in un momento di transizione.

Al sen. Niccolini Pietro, il quale ha voluto rivolgermi delle cortesie espressioni, di cui gli sono riconoscente, e che vanno al di là del mio

merito, rivolgerei la preghiera di dimenticare le cifre di 150 e di 80 per il corso della sterlina. Sono cifre patologiche di pochi istanti. Con questo non intendo fare dei riferimenti, ai quali si possano dare degli sviluppi che vadano oltre le mie parole.

Parliamo di cifre normali.

Non vi è dubbio, anche l'agricoltura ha sofferto e deve soffrire di questa sistemazione, di questo processo di assestamento.

Però è opportuno rimettere qualche cifra nei suoi giusti limiti. Io non so dove il collega on. Rota abbia fatto i suoi rilevamenti. Ma senza disconoscere lo sforzo che fanno gli agricoltori italiani per pagare le imposte, debbo dire che le cifre sono leggermente inesatte. L'Erario non incassa per imposte fondiari nemmeno 150 milioni.

ROTA. Non ho parlato di questo!

VOLPI, *ministro delle finanze*. E questo avviene dal 1865. Le sovraimposte per il 1925 sono di 984 milioni; per raggiungere 1500 milioni bisogna prendere anche il provento della imposta sugli immobili, che non ha a che fare con la agricoltura, ma che riguarda i padroni di casa.

ROTA. Io ho detto che 1590 milioni sono il carico complessivo e che comprendono anche il provento della imposta fabbricati.

VOLPI, *ministro delle finanze*. E che c'entra? I fabbricati rurali non pagano tasse.

ROTA. Io parlo delle imposte in generale.

VOLPI, *ministro delle finanze*. E che c'entrano con l'agricoltura e col travaglio dell'agricoltura? Io ho detto che desidero, nello stesso interesse della sua tesi, di ridurre le cifre alla loro verità. La verità è questa: 150 milioni di tasse erariali; lire 10 carta per ogni 100, sopra redditi catastali valutati in oro.

MAYER. Dunque il 2 %!

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ricordo che i criteri di accertamento seguiti negli anni successivi al 1923 non furono gravi per le terre. Il reddito presunto delle terre è stato calcolato, per il 1924, in un miliardo e 880 milioni; per il 1925, in un miliardo e 787 milioni; per il 1926, in un miliardo e 830 milioni; per il 1927, in un miliardo e 794 milioni. Queste cifre significano che la valutazione dei redditi è stata mantenuta tale e quale in tutto il periodo, di inflazione e di deflazione. Quindi non vi è alcuna ragione

perchè gli agricoltori, a cui rivolgo il mio plauso, e che hanno pagato in tutte le epoche poco più di un miliardo contro 4 miliardi che pagano i redditi mobiliari, abbiano a parlare oggi di diminuzione di imposte, quasi che vi fosse stato un aumento. Ripeto quello che ha detto il Capo del Governo: « Non bisogna lasciarsi la testa prima che sia rotta ».

Vi è infine un ordine del giorno del sen. Libertini, che è nello stesso ordine di idee, perchè siano applicati gli avanzi del bilancio alla diminuzione delle imposte. Il Governo, per le ragioni che ho detto, non lo può accettare.

Onorevoli colleghi, io credo onestamente, per l'esperienza e la conoscenza dei fatti che ho il dovere di avere, di poter invitare con animo tranquillo il Senato a chiudere questa discussione, come sempre tenuta dall'Alto Consesso nel più elevato e nel più degno dei toni, con un atto, oltrechè di fede convinta e sicura, di severo, ragionato e controllato ottimismo.

Il pericolo dell'inflazione, permettetemi di dirlo appunto per questa mia esperienza e per questo mio travaglio quotidiano, non fu compreso da tutti gl'Italiani nella sua immanenza distruttiva. (*Bene*). Esso poteva travolgere, in un tempo molto più breve di quello che ognuno di voi potesse pensare, intere classi sociali, come è avvenuto in paesi a struttura economica più forte della nostra. (*Approvazioni*).

In Italia, paese onesto, non si è mai prospettato l'annullamento totale della moneta, ciò che sarebbe stato considerato un disonore. (*Approvazioni*).

Il rimedio, onorevoli colleghi, è duro, ma è necessario ed è sicuro. Il rimedio ha un prezzo e questo prezzo bisogna subire, affidandosi a chi sente tutte le responsabilità, al Capo del Governo e a chi lavora in piena solidarietà con lui, come io lavoro, e che ha il dovere di vigilare.

Vi sono difficoltà: le supereremo. I tempi difficili sono una conquista in preparazione. Un popolo grande, in moto continuo, non può segnare tempi facili. Il divenire costituisce l'essenza della vita degl'individui e dei popoli perchè la vita deve essere azione, lotta, progresso incessante, continuo, indefinito per noi Italiani.

Questa mia conclusione di uomo di finanza, non vi sembri, onorevoli Senatori, un'astrazione.

Anche le cifre, anche la Finanza, per bene operare, hanno la loro filosofia e la loro poesia. È la poesia della grandezza della Patria quale noi la sentiamo, quale noi la vogliamo. (*Applausi vivissimi e generali. Il Capo del Governo e Ministri, moltissimi Senatori si congratulano con l'oratore.*)

ROTA FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA FRANCESCO. Io ho parlato, in principio del mio discorso, di proprietà immobiliare e volevo far vedere come il blocco istituito con la legge De Stefani sia stato rotto dai Comuni e dalle Provincie per le sovrimposte. In fatti, da uno studio del prof. Montemurri risulta questo: che la chiusura del blocco da 1599 milioni è salita a milioni 1908.

Forse, io mi ero espresso male.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ma è stato chiarito, onorevole Rota!

MAYER, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro per le parole gentili che ha voluto indirizzarmi; ringrazio i colleghi per gli apprezzamenti lusinghieri che hanno voluto fare sul mio modesto lavoro.

Se io volessi ora illustrare la relazione sul preventivo della spesa e dell'entrata, se volessi riassumere i discorsi dei senatori che hanno parlato in questi due giorni e dirvi, sia pure sinteticamente il mio pensiero, abuserei certamente della vostra pazienza. Mi limito quindi a pochissime cose.

Per quanto riguarda la *forma* del bilancio, la Commissione prende atto dei chiarimenti dell'onorevole ministro e lo ringrazia. Non mi addentro ora in una discussione tecnica sulle risposte che l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di dare, ma, con il solo intendimento di collaborazione, quando avrò sottocchio il testo delle risposte dell'onorevole ministro mi permetterò di fargli conoscere il mio pensiero in proposito.

VOLPI, *ministro delle finanze*. E la Finanza lo gradirà.

MAYER, *relatore*. Ma frattanto riconfermiamo il desiderio che abbiamo manifestato per tre anni di seguito, e che è oggi, nuovamente, appoggiato anche dall'on. Ancona.

Riteniamo che ogni cittadino dovrebbe poter

leggere con tutta chiarezza sulle cifre dell'azienda statale, ma almeno dovrebbe potervi leggere chi per ragioni di ufficio ha l'*obbligo* di sapere. Noi siamo ancora molto lontani dalla chiarezza e dall'evidenza, ed associandoci alla Giunta del bilancio dell'altra Camera, rinnoviamo il desiderio che i conti del Tesoro siano completi ed esatti. (*Benissimo*). Molto è stato fatto in questi ultimi anni, molto è ancora da fare.

La *sostanza* del bilancio è soddisfacente, ma ad una condizione, rilevata contemporaneamente dalla Giunta del Bilancio e dalla vostra Commissione di Finanze, che cioè si mantengano le cifre che stiamo per approvare, e che queste non subiscano deviazioni per effetto di variazioni non compensative. Non possiamo spendere ogni anno un miliardo o due miliardi più dell'anno precedente. È una verità che non ha bisogno di dimostrazioni.

L'elenco dei prestiti esteri che la Commissione di finanze chiedeva, doveva servire a dare un chiaro concetto al Paese delle somme veramente prestate da parte dei finanziatori stranieri.

Il Ministro ci ha dichiarato che non intendeva di pubblicarle; osservo che di fronte alle pubblicazioni fatte da giornali finanziari, da organi diffusi quotidiani, spesso non precise, e non esatte, una pubblicazione ufficiale sarebbe stata a posto. Così mi permetta l'onorevole ministro di fare un'altra osservazione alla tendenza che ha, o che ha il suo Ministero, di tener riservata una quantità di dati che si dovrebbero pubblicare.

In questa discussione il ministro ha udito lamentare le erogazioni delle somme iscritte nei bilanci dei vari Ministeri mediante prelevamenti dell'avanzo effettivo della gestione dell'esercizio finanziario 1925-26.

La Commissione di finanza ha espresso il desiderio che non si rinnovino erogazioni in questa forma, ed il ministro ha cortesemente aderito, ma se l'elenco che io ho avuto nella mia qualità di relatore del bilancio, con la osservazione che era affidato alla mia discrezione, fosse stato pubblicato, almeno in parte, molte delle critiche si sarebbero attenuate, perchè una quantità non disprezzabile di centinaia di milioni non è stata spesa come si crede, ma è stata investita o in fondi pubblici o utilizzata per altre operazioni che altrimenti

venivano positivamente ed indubbiamente a caricare il bilancio normale.

Ho detto che non intendo di rispondere a quanto hanno detto diversi oratori perchè l'ora incalza; mi preme solo di aggiungere a quanto ha detto testè il ministro, che la riduzione delle imposte, che tutti invocano, è in atto.

In quest'anno la ricchezza mobile diminuisce, per effetto di provvedimenti presi precedentemente, del 2 % per alcune categorie, dell'1 % per altre. Quindi quando si invoca una riduzione delle aliquote, si dimentica che questa riduzione è in corso.

Io non credo che in questo momento, in un periodo di rivalutazione di prezzi e con la conseguente incertezza che ne deriva, non credo ch'è si possa pensare ad una riforma tributaria che dovrebbe avere per base un'altra riduzione delle aliquote ed una rigorosa sincerità nelle dichiarazioni dei contribuenti, ma mi permetta il ministro che commetta una in discrezione affermando che da parecchi mesi il ministro delle finanze si occupa della questione...

VOLPI, *ministro delle finanze*. E anche l'onorevole Mayer.

MAYER. ... la studia, ed un risultato tangibile è la prossima riforma del contenzioso amministrativo almeno nei due primi gradi.

Tutti gli anni nella discussione che si fa al Senato sul bilancio delle finanze occupa un posto preminente il valore della nostra moneta. Negli anni scorsi le preoccupazioni di tutti gli oratori si riferivano al progressivo svilimento della lira, si cercava di rintracciarne le cause e si facevano voti per la rivalutazione. Quest'anno abbiamo avuto invece la ripercussione delle preoccupazioni che una troppo rapida rivalutazione crea all'economia nazionale.

Gli è che dal giugno 1926 ad oggi la lira è migliorata di oltre il 35 % rispetto all'oro; dal gennaio di quest'anno ad oggi il miglioramento è del 25 %. È avvenuto, cioè, che mentre la nostra lira, all'estero, ha il valore di 29 centesimi oro, il suo potere d'acquisto all'interno sale lentamente dai 22 centesimi che aveva al principio di quest'anno.

Il Governo con molti provvedimenti mira a fare ribassare i prezzi all'interno, il che si-

gnifica fare aumentare anche all'interno il valore della lira: ma questi movimenti si equilibrano molto lentamente.

Io non credo che la lenta diminuzione dei prezzi, come è stato detto ieri, sia dovuta all'anima inflazionista...

VOLPI, *ministro delle finanze*. L'abbiamo uccisa!

MAYER, *relatore*. ...penso che la resistenza è dovuta alla natura delle cose o meglio alla natura degli uomini. Ciascuno è pronto a chiedere ribassi dei prezzi... agli altri, ma strilla e cerca di ribellarsi quando è colpito nella propria tasca. (*Approvazioni*).

Mirabile eccezione: i funzionari dello Stato e qualche altra categoria di lavoratori, che hanno accolto senza lamento la parziale diminuzione del caroviveri, quantunque nessuno vorrà sostenere che specialmente gli impiegati dello Stato siano lautamente pagati.

La rivalutazione è stata un po' impetuosa...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Impetuosa? Ella sa, on. Mayer, che in piena occupazione delle fabbriche la sterlina era a 80. Non bisogna esagerare...

MAYER, *relatore*. Le condizioni generali erano allora diverse; comunque, occorre del tempo perchè i costi di produzione si equilibrino al nuovo valore della moneta. Tuttavia, onorevoli colleghi, noi dobbiamo avere fiducia e vogliamo — come diceva testè il ministro delle finanze — che dal Senato parta una parola di fede per gli italiani che lavorano e producono. Dopo un periodo di inflazione, le crisi di deflazione, le crisi di assestamento sono inevitabili. Si è parlato ieri di una malattia dalla quale non si può uscire senza disagi e senza sofferenze; si è parlato della necessità di morti e di feriti; si è detto che gli italiani devono ritremprarsi nel dolore; si sono fatte previsioni catastrofiche. Forse, e senza forse, le tinte sono un po' esagerate.

Noi abbiamo fiducia nel senno, nel senso di misura del nostro Primo ministro. Nella sua immane fatica quotidiana che desta l'ammirazione generale, egli ha dato prove non dubbie di volere un'Italia prospera e potente. Il Governo non vorrà mobilitare la Croce Rossa per raccogliere i morti e i feriti, all'interno. Misurerà con gli elementi che possiede, con quelli che si verranno maturando, tutti gli

aspetti dell'economia nazionale e provvederà nel modo migliore

Il Governo sa che al di fuori e al disopra di ogni interesse particolare, l'economia nazionale ha bisogno di una moneta stabile. È una necessità per tutte le nostre industrie, per tutta la nostra agricoltura, per tutti nostri commerci. È una necessità per il popolo che lavora ed è una necessità anche per il bilancio dello Stato. Non chiediamo al Governo di precisare come e quando: sarebbe ingenua la domanda e pericolosa, per lo Stato, una risposta precisa. Ma confidiamo che riusciremo a vincere anche le angustie dell'ora presente e che il Governo provvederà, con la stabilità del valore della lira, a dare tranquillità e sicurezza di lavoro a quanti operano attivamente e proficuamente nell'interesse generale. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Verremo ora agli ordini del giorno.

Quello presentato dall'on. Mazziotti e colleghi è stato già svolto ieri dal senatore Ancona. Il ministro delle finanze ha dichiarato di consentire nell'ordine del giorno, ma ha pregato i proponenti di volerlo convertire in raccomandazione.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Anche perchè è in via di attuazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Mazziotti, primo firmatario, di dichiarare se consente nella preghiera del ministro.

MAZZIOTTI. Debbo dire soltanto poche parole, poichè, come ha notato l'illustre nostro Presidente, l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare, è stato svolto nel modo più esauriente dall'on. Ancona, per nostra preghiera.

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare quest'ordine del giorno come raccomandazione. Di questa dichiarazione noi ci appaghiamo...

VOLPI, *ministro delle finanze*. Tante grazie.

MAZZIOTTI... perchè l'ordine del giorno esprime il concetto della graduale riduzione del debito pubblico, concetto che il ministro non solo ha riaffermato, ma ha dimostrato limpidamente che è stato già seguito con fermezza dal Governo. Noi possiamo esser lieti di questa dichiarazione del Governo.

L'onorevole ministro ha inoltre dichiarato che egli non intende, come non intende il Go-

verno, addivenire a nuove imposte. Ciò corrisponde perfettamente al pensiero dei sottoscrittori dell'ordine del giorno, i quali credono che, specialmente in questo momento non lieto, perchè non mancano sofferenze e dolori nella crisi che attraversiamo, sia assolutamente necessario di dare pace ai contribuenti italiani, e non tormentarli con vessazioni e con nuovi oneri.

L'onorevole Volpi ha osservato che il popolo italiano non si era reso abbastanza conto dei pericoli e dei danni che potevano venire da una continua inflazione. Io spero che egli ed il Governo vogliano renderci questa giustizia, che il Senato li aveva già compresi perfettamente e che con gli ordini del giorno da esso votati segnò la via che si doveva percorrere, a cui il Governo si è conformato. I fatti dimostreranno che la illuminata e concorde opera del Senato ed il pensiero chiaro e reciso di esso circa l'indirizzo da seguire avrà un pieno successo e che il Paese gradatamente supererà la crisi che attraversiamo e conseguirà quei risultati che esso si ripromette.

La vita è spesso cosparsa di incertezze, di sofferenze, di travagli, nei quali sovente la mente umana resta perplessa, confusa ed esitante sul modo di risolversi. Ciò si verifica non solo nell'esistenza degli individui, ma anche in quella delle nazioni in cui si presentano periodi difficili per contrasti di idee, di interessi. Ebbene, così per gli individui come per le nazioni, in questi infrangenti, l'unica via che e gli individui e la nazione debbono seguire è quella dell'onore e della lealtà, ed è debito appunto di onore e di lealtà verso il Paese ed il mondo civile mantenere con tutte le forze e con tutti i sacrifici il valore e la buona fede degli impegni della nazione.

PRESIDENTE. Il senatore Libertini ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato confida che il Governo Nazionale, pur senza compromettere la solidità del bilancio e non trascurando quelle spese necessarie ad assicurare il maggior sviluppo e la progressiva elevazione materiale e morale della Nazione e quelle indispensabili alla tutela salda e sicura della sua sicurezza interna ed esterna, destini gli avanzi disponibili dello stesso bilancio ad alleviare il carico delle imposte, specialmente quelle che gravano sulla vessata proprietà immobiliare.

« Fa voti perchè più sollecitamente che sarà possibile venga dato definitivo assetto alle tribolate finanze degli enti locali, anche nei rapporti colla finanza dello Stato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per svolgere quest'ordine del giorno.

LIBERTINI. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della Spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri generali dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,292,860,792.05
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
		3,296,085,792.05

Debiti redimibili.

3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	229,537,872.06
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977 (Spesa obbligatoria)	175,000,000 »
		404,537,872.06

Debiti variabili.

5	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 »
6	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	241,000,000 »
7	Interessi di buoni del Tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915 ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323 ed 11 giugno	

Da riportarsi

241,312,218 »

	<i>Riporto</i> . . .	241,312,218 »
	1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Spesa obbligatoria)	487,000,000 »
8	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	194,000,000 »
9	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	21,033,548.24
10	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	4,000,000 »
11	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto - (Spesa obbligatoria)	1,924,194.76
12	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (31 ^a delle cinquanta annualità)	2,666,655.68
		951,936,616.68
	<i>Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.</i>	
13	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	8,500,809.74
14	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia siculo-occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	43,653,954.04
15	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2)	505,000 »
16	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	3,890,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	56,549,763.78

	<i>Riporto</i>	56,549,763.78
17	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 »
		61,049,763.78
	<i>Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.</i>	
18	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine)	100,000 »
19	Sussidio da corrispondersi all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641) e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449	337,750 »
20	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa, dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 »
21	Somma da corrispondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 »
		6,529,565 »

*Spese per organi e servizi generali dello Stato.**Dotazioni.*

22	Dotazione della Corona (art. 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 »
23	Assegno a S. A. R. il principe ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	2,000,000 »
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3 ^a e 20 dicembre 1925, n. 2229)	1,000,000 »
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3 ^a e 20 dicembre 1925, n. 2228)	1,000,000 »

15,250,000 »

Spese per le Camere legislative.

26	Spese pel Senato del Regno	9,900,000 »
27	Spese per la Camera dei Deputati	15,100,000 »
28	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80

29,906,554.80

Presidenza del Consiglio dei ministri.

29	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	96,380 »
30	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri	130,000 »
31	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	130,000 »
32	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	150,000 »

Da riportarsi 506,380 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	506,380 »
33	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	325,000 »
34	Funzioni pubbliche e feste governative	100,000 »
		931,380 »
	<i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>	
35	Personale della Consulta Araldica	9,900 »
36	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	27,220 »
37	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	1,000,000 »
38	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica (Art. 7, lettera a, della legge 9 luglio 1926, n. 1162)	2,000,000 »
39	Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	300,000 »
40	Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	600,000 »
41	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2957).	785,000 »
42	Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione Suprema di difesa	30,000 »
43	Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1,060,000 »
44	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	1,000,000 »
		6,812,120 »

Servizi dipendenti dal Ministero delle Corporazioni.

45	Stipendio di S. E. il Sottosegretario di Stato per il Ministero delle corporazioni	15,860 »
46	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	168,000 »
47	Indennità di missione al personale che presta servizio al Ministero delle corporazioni ed al personale estraneo all'Amministrazione, per servizi di ispezione	560,000 »
48	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni che presta servizio nell'interesse del Ministero delle corporazioni	500,000 »
49	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	420,000 »
50	Spese per consigli e commissioni	120,000 »
51	Spese casuali	210,000 »
52	Spese di telegrammi all'interno ed all'estero	22,000 »
53	Spesa per l'esercizio della vettura automobile per i servizi tecnici del Ministero delle corporazioni.	20,000 »
		2,035,860 »

Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

54	Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo - Indennità agli ufficiali in servizio presso i comandi predetti rivestiti delle funzioni del grado immediatamente superiore - Indennità giornaliera agli ufficiali richiamati in servizio per scontare punizioni - Spesa per la somministrazione della razione pane ai capi squadra e militi, puniti di prigione. (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 8 luglio 1923, n. 1597; 24 settembre 1923, n. 2146; 4 maggio 1925, n. 803; 23 ottobre 1925, n. 2068; 3 gennaio 1926, n. 51; 11 febbraio 1926, n. 223 e 11 aprile 1926, n. 663)	15,430,000 »
55	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di	
<i>Da riportarsi</i>		15,430,000 »

Riporto 15,430,000 »

chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223) 11,000,000 »

56 Spese per la istruzione premilitare, assegni fissi ed indennità eventuali al personale in servizio permanente ed a quello incaricato della istruzione, provvista e manutenzione di indumenti per gli allievi, acquisto e manutenzione di materiale vario per la istruzione ginnastica, spese per i campi estivi e per le scuole istruttori, premi e medaglie agli allievi e spese diverse inerenti ai vari servizi dell'istruzione stessa 4,500,000 »

57 Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi. 1,085,000 »

58 Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza 3,530,000 »

59 Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici. - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale 3,000,000 »

60 Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale 11,000,000 »

61 Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari. 1,000,000 »

62 Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette 800,000 »

63 Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena 700,000 »

Da riportarsi 52,045,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riparto</i>	52,045,000 »
64	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275	1,050,000 »
65	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili	<i>per memoria</i>
66	Spese segrete inerenti ai servizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale	600,000 »
67	Indennità e paghe agli ufficiali, capi squadra e militi e al personale civile della milizia portuaria, indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la Milizia stessa	6,400,000 »
68	Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto milizia portuaria) e per i Comandi dipendenti di milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario	900,000 »
69	Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale	120,000 »
70	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della milizia	35,000 »
		61,150,000 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
71	Personale di ruolo (Spese fisse)	10,000,000 »
72	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	280,000 »
73	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 »
74	Fitto di locali	75,000 »
		10,392,000 »

Avvocature erariali.

75	Personale di ruolo (Spese fisse)	8,800,000 »
76	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 »
77	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	400,000 »
		9,400,000 »

*Spese generali di amministrazione.**Ministero e Intendenze di finanza.*

78	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (Spese fisse)	40,000,000 »
79	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	300,000 »
80	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	55,000 »
81	Assegni fissi per spese d'ufficio alle intendenze, comprese le sezioni speciali del tesoro (Spese fisse)	1,100,000 »
82	Fitto di locali non demaniali per le intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)	500,000 »
		41,955,000 »

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.

83	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	15,000,000 »
84	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze	11,000,000 »
85	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	500,000 »
		26,500,000 »
<i>Da riportarsi</i>		

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	26,500,000 »
86	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	735,000 »
87	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	440,000 »
88	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali.	136,200 »
		27,811,200 »
	<i>Servizi del Tesoro.</i>	
89	Personale delle Sezioni del tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia (Spese fisse)	12,000,000 »
90	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	11,510 »
91	Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite	3,000,000 »
92	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	50,000 »
93	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di	
	<i>Da riportarsi</i>	15,061,510 »

	<i>Riporto</i>	15,061,510 »
	materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali	1,500,000 »
94	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Sussidi ai lavoratori di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1,252,000 »
95	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della Scuola, premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Premi di operosità e di rendimento o di economia ai salariati dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia.	59,000 »
96	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per l'allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi.	62,500 »
97	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 »
98	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 ; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 »
99	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
100	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	17,957,010 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	17,957,010 »
101	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	300,000 »
102	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale per missioni compiute nell'interesse dei servizi del tesoro e indennità di missione al personale di ruolo per la vigilanza sulla Banca d'Italia e sui Banchi di Napoli e di Sicilia; indennità di soggiorno all'estero, di missione e spese di ufficio pei vice ispettori e funzionari adibiti a servizi del tesoro; indennità di missione ai funzionari addetti al servizio informazioni e spese varie inerenti al servizio medesimo	600,000 »
103	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spese d'ordine).	1,035,000 »
104	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine).	100,000 »
105	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'articolo 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428	2.250,000 »
		22,242,010 »
	<i>Spese diverse.</i>	
106	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avventure erariali, ed al personale di altre Amministrazioni	1,520,000 »
107	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli	
	<i>Da riportarsi</i>	1,520,000 »

	<i>Riporto</i>	1,520,000 »
	istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.	600,000 »
108	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	700,000 »
109	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,300,000 »
110	Residui passivi eliminati a sensi dell'art 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
111	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70,000 »
112	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 »
113	Spese casuali	60,000 »
114	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze); dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti	10,000,000 »
115	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		14,330,000 »

*Debito vitalizio.**Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.*

116	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	68,000,000 »
117	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	33,000,000 »
118	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 »
119	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.	300,000 »
120	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.	650,000 »
121	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383. (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
122	Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (Spesa obbligatoria)	150,000 »
123	Pensioni e indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (Spesa obbligatoria).	20,000 »
		112,320,000 »

*Spese per servizi speciali.**Spese comuni alle Amministrazioni esterne esclusa quella delle private.*

124	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette	185,000,000 »
125	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del prov-	
<i>Dà riportarsi</i>		185,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	185,000,000 »
	veditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette.	4,200,000 »
126	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette.	4,741,030 »
		<hr/>
		193,941,030 »
		<hr/>
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
127	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale straordinario, provvisorio ed avventizio	7,000,000 »
128	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	50,000 »
129	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	200,000 »
130	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	20,000 »
131	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	1,500,000 »
132	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza	3,500,000 »
133	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	100,000 »
		<hr/>
		12,370,000 »
		<hr/>

*Amministrazione del demanio e delle tasse.**Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.*

134	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (Leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383. e Régio decreto 18 giugno 1925, numero 1281) (Spesa obbligatoria)	200,000 »
135	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche e alle loro famiglie	6,000 »
136	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	3,000,000 »
137	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici	250,000 »
138	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	618,000 »
139	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	15,000,000 »
		19,074,000 »

Spese proprie dei servizi delle tasse.

140	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione. (Spesa obbligatoria)	14,000,000 »
141	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	25,000 »

Da riportarsi 14,025,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	14,025,000 »
142	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali o provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	2,400,000 »
143	Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche, spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime	<i>per memoria</i>
144	Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
145	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'articolo 15 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
146	Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	20,000,000 »
147	Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine)	60,000,000 »
148	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative, premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi,	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	99,425,000 »

	<i>Riporto</i>	99,425,000 »
	compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
149	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito	3,000,000 »
		112,425,000 »
	<i>Spese proprie dei servizi del demanio.</i>	
150	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell' antico demanio	172,400 »
151	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell' antico demanio e per l' assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,250,000 »
152	Spese per l' amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall' Amministrazione del demanio e delle tasse, mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell' isola d' Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	690,000 »
		2,112,400 »
	<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	
153	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	44,000 »
154	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l' assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico.	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,544,000 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,544,000 »
155	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)		35,500 »
156	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate. (Spesa obbligatoria) . . .		1,000,000 »
			2,579,500 »
	<i>Provveditorato generale dello Stato.</i>		
	<i>Amministrazione dei beni del demanio.</i>		
157	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)		320,000 »
158	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti		8,000 »
159	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale		12,000 »
160	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)		105,000 »
161	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)		120,000 »
162	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)		16,000,000 »
163	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro		5,000,000 »
			21,565,000 »
	<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>		
164	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica.		17,950,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	17,950,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,950,000 »
165	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, comprese le spese occorrenti per l'Istituto centrale di statistica e spese varie inerenti agli stampati elettorali	60,000,000 »
166	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	60,000 »
167	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	540,000 »
168	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	150,000 »
169	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	150,000 »
170	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> ; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione (Spesa obbligatoria)	2,280,000 »
		81,130,000 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
171	Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private e premi per prolungamento d'orario, giusta il Regio decreto 22 giugno 1924, n. 1063 — Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori . . .	400,000 »
172	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai — Spese sanitarie e assegni di malattia — Assicurazione degli operai alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro — Assicurazione contro la disoccupazione involontaria — Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; sussidi agli operai e loro superstiti	5,500,000 »
173	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc.). Riparazione e manutenzione dei locali	14,500,000 »
		20,400,000 »

Amministrazione delle imposte dirette.

174	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette	2,500,000 »
175	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata, in uso degli uffici delle imposte	40,000 »
176	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria).	75,000 »
177	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	1,700,000 »
178	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	500,000 »
179	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 »
180	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	130,000 »
181	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	2,000,000 »
182	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	250,000 »
183	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	100,000,000 »
		107,197,500 »

Corpo della Regia guardia di finanza.

184	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza - giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	200,000,000 »
185	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti	100,000 »
186	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza	9,000,000 »
187	Spese per i servizi di polizia tributaria (Art. 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	300,000 »
188	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi al personale familiare delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e al personale operaio addetto all'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	300,000 »
189	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese per il mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative	3,900,000 »
190	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio	1,300,000 »
191	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	3,000,000 »
192	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compa-	
	<i>Da riportarsi</i>	217,900,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	217,900,000 »
	gnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	300,000 »
193	Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (Art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di oggetti e di materiali sanitari per le infermerie e per i reparti - Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria - Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario - Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171) (Spesa obbligatoria).	3,200,000 »
194	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,000,000 »
		226,400,000 »
	<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>	
	<i>Spese generali.</i>	
195	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 »
196	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	200,000 »
197	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte dirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	207,000 »

	<i>Riporto</i>	207,000 »
	finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo	5,875,000 »
198.	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	170,000 »
199	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 »
		6,352,000 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	
200	Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	30,000 »
201	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
202	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	7,000,000 »
203	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	70,000 »
204	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione.	35,000 »
		17,135,000 »
	<i>Dogane.</i>	
205	Mercedi alle visitatrici doganali	584,000 »
206	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	85,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	669,000 »

	<i>Riporto</i>	669,000 »
207	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	3,000,000 »
208	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	600,000 »
209	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane; spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	1,000,000 »
210	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 »
211	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	100,000 »
212	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti	350,000 »
213	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	25,000,000 »
		30,804,000 »

<i>Dazi di consumo.</i>	
214	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose e alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale
	500,000 »
215	Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato, per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativo, al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117.
	200,000 »
	700,000 »
<i>Amministrazione delle private.</i>	
<i>Spese generali.</i>	
216	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le private (tabacchi e sali)
	26,500,000 »
217	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio di ispezione compartimentale e di zona delle private
	225,000 »
218	Assegni fissi per spese d'ufficio per gli uffici delle private e spese per acquisto di macchine da scrivere ed altro materiale riguardante il servizio di ispezione compartimentale e di zona delle private
	645,000 »
219	Fitto di locali per i servizi delle private (Spese fisse)
	2,210,000 »
220	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione delle private e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale; spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie; spese varie e di rappresentanza
	180,000 »
221	Sussidi al personale degli impiegati delle private (tabacchi e sali) ed a quello salariato in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi
	70,000 »
222	Premi di proprietà e rendimento ad impiegati ed agenti per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse delle private; spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti
	29,830,000 »
	<i>Da riportarsi</i>

		<i>Riporto . . .</i>	29,830,000 »
	che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale e clandestina del sale		50,000 »
223	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) .		50,000 »
			29,930,000 »
	<i>Tabacchi.</i>		
224	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ai salariati ed alla guardia di finanza addetti al servizio delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi		5,000,000 »
225	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi - Soprassoldi agli operai e salariati, per per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddette - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)		107,500,000 »
226	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura		250,000 »
227	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali		
		<i>Da riportarsi . . .</i>	112,750,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	112,750,000 »
	all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa obbligatoria)	560,000,000 »
228	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria).	19,000,000 »
229	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco, per le manifatture ed i magazzini dei tabacchi greggi - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie, opifici ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza e pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili	28,965,000 »
230	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi ed ampliamento dei fabbricati medesimi anche per abitazione del personale - Canoni, contributi e spese per costruzioni, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici dell'azienda dei tabacchi	4,000,000 »
231	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (Spesa d'ordine).	695,000 »
232	Premi di operosità e di rendimento per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato dei tabacchi nazionali ed esteri in esercizio diretto	25,000 »
233	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	100,000 »
		725,535,000 »

Sali.

234 Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano; mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sus-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	sidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	13,500,000 »
235	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	8,500,000 »
236	Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti	500,000 »
237	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole.	6,000,000 »
238	Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
239	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria). . .	38,000,000 »
240	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	170,000 »
241	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pella-grosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria).	50,000 »
		67,720,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927*Tabacchi e sali (Spese promiscue).*

242	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	2,500,000 »
243	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e dei sali; premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	17,000,000 »
244	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali e degli uffici di vendita e delle rivendite; spese per adattamento, manutenzione e riparazione di locali, per acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e di vendita e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati; per visite medico-collegiali	620,000 »
245	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa Nazionale per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria).	1,500,000 »
246	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	4,258,287 »

25,878,287 »

Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.

247	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e tra-
-----	---

	sporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria)	75,000 »
248	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle private	150,000 »
249	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	155,000 »
		380,000 »
	<i>Chinino di Stato.</i>	
250	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima - Retribuzioni, paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali al personale tecnico, contabile e operaio addetto all'azienda del chinino; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati; indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato per personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	10,000,000 »
251	Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; premi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse della azienda del chinino; manutenzione di locali	500,000 »
252	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino	60,000 »
253	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in ser-	
	<i>Da riportarsi</i>	10,560,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	10,560,000 »
	vizio dell'azienda del chinino, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi	3,000 »
254	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine).	500,000 »
255	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	3,000,000 »
256	Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione	1,250,000 »
		15,313,000 »
	<i>Lotto.</i>	
257	Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	500,000 »
258	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290	10,000 »
259	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	38,000,000 »
260	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	215,000,000 »
261	Fitto di locali (Spese fisse)	6,000 »
		253,516,000 »

Fondi di riserva.

262	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 »
263	Fondi di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	30,000,000 »
		<hr/> 70,000,000 » <hr/>

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per organi e servizi generali dello Stato.

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.

264	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	22,552,166.28
265	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo pel culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma.	87,570,000 »
266	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)	4,025,200 »
267	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	26,303,714 23
268	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta	
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 140,454,080.51

	<i>Riporto</i> . . .	140,454,080.51
	concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 »
269	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
270	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 »
271	Contributo del Demanio al Comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso per due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	<i>per memoria</i>
272	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569 e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	<i>per memoria</i>
		141,044,080.51
	<i>Spese diverse.</i>	
273	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 e ridotta a lire 89,000,000 col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964 (8ª rata)	10,000,000 »
274	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie	6,065,909.02
	<i>Da riportarsi</i>	16,065,909.02

	<i>Riporto</i> . . .	16,065,909.02
275	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	25,000 »
276	Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più (Spesa obbligatoria) . . .	600 »
277	Somme riscalte al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . .	300 »
278	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543 . . .	<i>per memoria</i>
279	Interessi passivi nella misura dell' 1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) . . .	<i>per memoria</i>
280	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate. . .	200,000 »
281	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari. . .	24,000,000 »
282	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426 e 14 maggio 1926, n. 887) . . .	3,071,071.37
	<i>Da riportarsi</i> . . .	43,362,880.39

	<i>Riporto</i>	43,362,880.39
283	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	8,000,000 »
284	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace.	700,000 »
285	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace	6,000,000 »
286	Spese varie esclusi i premi di operosità e rendimento per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici	150,000 »
287	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col Regio decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti	10,000,000 »
288	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore taxa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924. (Articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909 (quinta delle venti rate)	400,000 »
289	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria)	45,000 »
290	Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445)	3,000,000 »
291	Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (quarta delle cinque rate)	52,000,000 »
292	Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli	
	<i>Da riportarsi</i>	123,657,880.39

	<i>Riporto</i> . . .	123,657,880.39
	Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	2,000,000 »
293	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 22 ottobre 1924, n. 1756.	1,000,000 »
294	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	<i>per memoria</i>
295	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 »
296	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2478).	155,000 »
297	Somma occorrente per il pagamento del canone <i>à forfait</i> di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	28,000,000 »
298	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	19,000,000 »
299	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	<i>per memoria</i>
300	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	<i>per memoria</i>
301	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	1,030,000 »
302	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai com-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	177,342,880.39

	<i>Riporto</i>	177,342,880.39
	ponenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 »
303	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332)	<i>per memoria</i>
304	Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Terza annualità)	5,000,000 »
305	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	175,000,000 »
		357,357,880.39
	<i>Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.</i>	
306	Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	5,262,438 »
307	Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria).	350,000 »
308	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	12,341,000 »
309	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	43,550,000 »
310	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici di	
	<i>Da riportarsi</i>	61,503,438 »

	<i>Riporto</i>	61,503,438 »
	strutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e successive estensioni	112,250,000 »
		173,753,438 »
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
311	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria)	27,095,605.28
	<i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>	
	<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>	
312	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440) . .	800,000 »
313	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	35,000,000 »
314	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.	22,000,000 »
315	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 »
316	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra.	1,000,000 »
317	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92 modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	59,600,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	59,600,000 »
318	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1,128,536 »
319	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	1,000,000 »
		61,728,536 »
	<i>Spese per l'Istituto centrale di Statistica.</i>	
320	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di Statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 6 luglio 1926, n. 1162)	49,448 »
	<i>Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.</i>	
321	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	1,460 »
322	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	21,500,000 »
323	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591 riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria)	5,500,000 »
		27,001,460 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Servizi diversi.</i>	
324	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, (escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze),	

	della Corte dei conti e delle avvocature crariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	50,000,000 »
325	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,242,250 »
326	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,000,000 »
327	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza	220,000 »
328	Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle private	35,000,000 »
329	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319)	100,000 »
330	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 »
331	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	1,000,000 »
332	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 94,563,250 » <hr/>
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
333	Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	14,000,000 » <hr/>

Amministrazione del demanio e delle tasse.

334 Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria). 600 »

335 Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse) 13,000 »

13,600 »

Provveditorato generale dello Stato.

336 Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli 28,800 »

337 Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria). 51,600 »

338 Assegnazione straordinaria per lavori da eseguirsi al palazzo Venezia in Roma (Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1825, e articolo 1 Regio decreto 10 maggio 1925, n. 737) (terza ed ultima rata) ed articolo 5, lettera *b* del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 980 (seconda e ultima rata). 500,000 »

339 Assegnazione straordinaria per opere di restauro al palazzo demaniale ex Camerlenghi in Venezia e per prezzo d'esproprio delle botteghe annesse (Regio decreto 24 maggio 1925, n. 731 (terza ed ultima rata).. . . . 400,000 »

980,400 »

Amministrazione delle imposte dirette.

340 Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti per servizio del macinato (Spesa d'ordine). 400 »

Corpo della Regia guardia di finanza.

341	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	25,500,000 »
342	Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - Terza delle sei rate)	2,000,000 »
		<hr/>
		27,500,000 »

Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette.

343	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	500,000 »
344	Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati ad uso delle dogane sulla linea del confine (Regio decreto 4 settembre 1925, numero 1621 - Terza ed ultima annualità)	1,300,000 »
		<hr/>
		1,800,000 »

Amministrazione delle private.

345	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	83,000 »
346	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (29ª delle trenta annualità)	12,000 »
347	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562)	10,000 »
348	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni	
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i>		105,000 »

	<i>Riporto</i>	105,000 »
	zioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445)	10,000 »
349	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	1,500,000 »
		1,615,000 »
	<i>Amministrazione delle pensioni di guerra.</i>	
350	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.	1,080,000,000 »
351	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	4,000,000 »
352	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	5,000,000 »
353	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	38,500,000 »
354	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275)	1,000,000 »
355	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti	140,000 »
356	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 »
357	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 »
358	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,128,715,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,128,715,000 »
359	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	700,000 »
360	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione - del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero	2,000,000 »
361	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	4,000,000 »
362	Retribuzione al personale avventizio	300,000 »
363	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	800,000 »
364	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	300,000 »
365	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti	1,500,000 »
		1,138,315,000 »
	<i>Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.</i>	
366	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime .	15,000,000 »
	<i>Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.</i>	
367	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi	28,000 »
368	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale	
	<i>Da riportarsi</i>	28,000 »

	<i>Riporto</i>	28,000 »
	14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	23,000 »
369	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso gli uffici distrettuali delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580)	3,000,000 »
370	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	<i>per memoria</i>
371	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi di accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra	345,000 »
		3,396,000 »
	<i>Rimborso alla Banca d'Italia.</i>	
372	Rimborso alla Banca d'Italia delle anticipazioni effettuate con emissione di biglietti allo scoperto per conto dello Stato (articolo 1 Regio decreto 7 settembre 1926, n. 1506)	500,000,000 »
	<i>Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.</i>	
373	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	50,000,000 »

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

374	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	206,652,576.71
375	Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977)	37,500,000 »
376	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 »
377	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla direzione generale del tesoro	12,173,562.07
378	Rimborso di buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e settennali della 1ª serie di cui al Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1723	1,431,778,850 »
379	Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria)	19,441,557.42
380	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (10ª delle 49 annualità)	383,696.20
381	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	120,000 »
382	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	<i>per memoria</i>
383	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644).	<i>per memoria</i>
384	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (7ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno)	19,693.08
385	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta	
	<i>Da riportarsi</i>	1,708,109,935.48

	<i>Riporto</i> . . .	1,708,109,935.48
	le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3). e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		1,708,947,096.87
	<i>Accensione di crediti.</i>	
386	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	1,000,000 »
	<i>Riscatti di ferrovie.</i>	
387	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
388	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 »
		7,876,294.89
	<i>Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
389	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie. (Regi decreti 3 febbraio 1924, n. 169 e 20 ottobre 1925, n. 1932)	430,000,000 »
390	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (Decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, 2 maggio 1920, n. 597; 29 luglio 1925, n. 1375 e 20 ottobre 1925, n. 1932)	70,000,000 »
		500,000,000 »
	<i>Anticipazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.</i>	
391	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche in-	

	terurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate) . .	100,000,000 »
	<i>Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali.</i>	
392	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	<i>per memoria</i>
393	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (3 ^a delle 10 annualità) .	6,641,258.58
394	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 »
395	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
396	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e per i lavori supplementari di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'articolo 3 (secondo comma) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66 e da recuperarsi con gli interessi 4,50 per cento in 36 esercizi fino al 1958-59	35,280,000 »
397	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	200,000 »
398	Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	54,121,258.58

	<i>Riporto</i>	54,121,258.58
	ampliamento del porto di Livorno recuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (quinta rata)	3,335,000 »
399	Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	1,000,000 »
400	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'articolo 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo)	15,714,285.70
401	Ecceденza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia, sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa Depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di lire 23 milioni autorizzato col Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso	<i>per memoria</i>
		<hr/> 74,170,544.28 <hr/>
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
402	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	1,300,000 »
403	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	1,902,533.92
404	Annualità da corrisponderci dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (21ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 3,211,843.96 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . .	3,211,843.96
405	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al Comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera B, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
406	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzò di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lettera A e G, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
407	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera d, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021).	<i>per memoria</i>
408	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391).	300,000 »
409	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (3ª rata).	1,250,000 »
410	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 »
411	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri- vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine) .	<i>per memoria</i>
412	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,190,000 »
413	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal Comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
414	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,965,435.26

	<i>Riporto</i>	8,965,435.26
	il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1° marzo 1925, n. 275.	458,163.60
		9,423,598.86
	<i>Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.</i>	
415	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 »
416	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	363,550 »
417	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di garanzia.	120,000 »
418	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	40,000 »
419	Premi di operosità e di rendimento al personale	350,000 »
		949,050 »
	<i>Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.</i>	
420	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
	<i>Versamenti a costituzione di fondi speciali.</i>	
421	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

*CATEGORIA I. — Spese effettive.**Oneri generali dello Stato.*

Debiti perpetui	3,296,085,792.05
Debiti redimibili	404,537,872.06
Debiti variabili	951,936,616.68
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	61,049,763.78
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,529,565 »
	<hr/>
	4,720,139,609.57
	<hr/>
<i>Spese per organi e servizi generali dello Stato.</i>	
Dotazioni	15,250,000 »
Spese per le Camere legislative	29,906,554.80
Presidenza del Consiglio dei ministri	931,380 »
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio	6,812,120 »
Servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni	2,035,860 »
Spese per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	61,150,000 »
Corte dei conti	10,392,000 »
Avvocature erariali	9,400,000 »
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	135,877,914.80

<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
Ministero e Intendenze di finanza.	41,955,000 »
Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	27,811,200 »
Servizi del Tesoro	22,242,010 »
Spese diverse	14,330,000 »
Debito vitalizio:	
<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni</i>	112,320,000 »
	218,658,210 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>	
Spese comuni alle Amministrazioni esterne, esclusa quella delle private	193,941,030 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	12,370,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse:	
<i>Spese comuni ai servizi del Demanio e delle tasse</i>	19,074,000 »
<i>Spese proprie dei servizi delle tasse</i>	112,425,000 »
<i>Spese proprie dei servizi del Demanio</i>	2,112,400 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	2,579,500 »
Provveditorato generale dello Stato:	
<i>Amministrazione dei beni del demanio</i>	21,565,000 »
<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>	81,130,000 »
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	20,400,000 »
Amministrazione delle imposte dirette	107,197,500 »
Corpo della Regia Guardia di finanza.	226,400,000 »
	799,194,430 »
<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i> . . .	799,194,430 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:		
	<i>Spese generali</i>	6,352,000 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	17,135,000 »
	<i>Dogane</i>	30,804,000 »
	<i>Dazi di consumo</i>	700,000 »
Amministrazione delle private:		
	<i>Spese generali</i>	29,930,000 »
	<i>Tabacchi</i>	725,535,000 »
	<i>Sali</i>	67,720,000 »
	<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>	25,878,287 »
	<i>Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette</i>	380,000 »
	<i>Chinino di Stato</i>	15,313,000 »
	<i>Lotto</i>	253,516,000 »
	Fondi di riserva	70,000,000 »
		<hr/> 2,042,457,717 » <hr/>
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	7,117,133,451.37

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per organi e servizi generali dello Stato.

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	141,044,080.51
Spese diverse	357,357,880.39
Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	173,753,438 »
Spese per la beneficenza romana	27,095,605.28
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>	61,728,536 »
<i>Spese per l'Istituto centrale di statistica.</i>	49,448 »
Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	27,001,460 »
	<hr/>
	788,030,448.18

Spese generali di amministrazione.

Servizi diversi	94,563,250 »
---------------------------	--------------

Spese per servizi speciali.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	14,000,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse	13,600 »
Provveditorato generale dello Stato	980,400 »
Amministrazione delle imposte dirette	400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza	27,500,000 »

Da riportarsi 42,494,400 »

	<i>Riporto</i>	42,494,400 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette		1,800,000 »
Amministrazione delle privative		1,615,000 »
Amministrazione delle pensioni di guerra.		1,138,315,000 »
Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie		15,000,000 »
Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.		3,396,000 »
Rimborso alla Banca d'Italia		500,000,000 »
Onere per la concessione delle polizze ai combattenti		50,000,000 »
		<hr/> 1,752,620,400 »
		<hr/> 2,635,214,098.18
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		1,708,947,096.87
Accensione di crediti		1,000,000 »
Riscatti di ferrovie		7,876,294.89
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato		500,000,000 »
Anticipazione all'azienda di Stato per i servizi telefonici		100,000,000 »
Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali.		74,170,544.28
Partite che si compensano coll'entrata.		9,423,598.86
Spese per il servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato		949,050 »
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.		<i>per memoria</i>
Versamenti a costituzione di fondi speciali		<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,402,366,584 90
		<hr/> 5,037,580,683.08
		<hr/> 12,154,714,134.45

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	9,752,347,549.55
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	2,402,366,584.90
	<hr/>
Totale generale . . .	12,154,714,134.45
	<hr/>

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-928

(Articolo 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma	908,547.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848	<i>per memoria</i>
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
		908,547.50
<i>Entrate diverse.</i>		
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	3,000,000 >
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo. . .	700,000 >
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	71,990 >
<i>Da riportarsi . . .</i>		3,771,990 >

	<i>Riporto</i>	3,771,990 »
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	15,750,000 »
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	100,000 »
10	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 »
11	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 »
		19,707,990 »

TITOLO II

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

12	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
13	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
14	Prelevamento del conto corrente col Tesoro per la costituzione della somma pel riscatto dei titoli del Prestito nazionale 5 per cento lasciati insoddisfatti dai sottoscrittori che cessarono di appartenere al Corpo.	100,000 »

Massa individuale.

15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo.	14,500,000 »
----	--	--------------

Premi di rafferma.

16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	6,188,500 »
----	--	-------------

Partite che si compensano nella spesa.

17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali.	505,000 »
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	500,000 »
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa.	90,000 »
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	150,000 »
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia Guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	2,000,000 »
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	60,000 »
		3,305,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Massa del Corpo:

<i>Redditi patrimoniali</i>	908,547.50
<i>Entrate diverse</i>	19,707,990 »
Totale della Categoria I	20,616,537.50

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	100,000 »
Massa individuale	14,500,000 »
Premi di rafferma	6,188,500 »
Partite che si compensano nella spesa	3,305,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III	24,093,500 »
<hr/>	
Totale della entrata straordinaria	24,093,500 »
<hr/>	
Totale generale	44,710,037.50
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell' Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d' amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all' Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	87,600 »
3	Spese d' Ufficio e diverse pel Consiglio d' amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d' amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d' imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	15,000,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	120,000 »
7	Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario.	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	13,336,300 »

	<i>Riporto</i>	15,336,300 »
8	Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo ((Spesa obbligatoria)	800,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse nell'Amministrazione della Massa	100,000 »
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine).	15,000 »
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923 N. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
12	Spese casuali	50,000 »
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed'agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	500,000 »
		16,801,300 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
	(Erogazione degli utili netti patrimoniali).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessioni a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664.	1,181,110 «
	<i>Fondi di riserva.</i>	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	2,619,127.50
16	Fondo di riserva per le spese impreviste.	15,000 »
		2,634,127.50

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . .	<i>per memoria</i>
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848).	<i>per memoria</i>
20	Pagamenti per sottoscrizione al Prestito Nazionale 5 per cento lasciati insoddisfatti da sottoscrittori che cessarono di appartenere al Corpo	100,000 »

100,000 »

Massa individuale.

21	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa.	6,500,000 »
22	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	15,750,000 »
		22,250,000 »

Premi di rafferma.

23	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	6,188,500 »
----	---	-------------

Partite che si compensano nell'entrata.

24	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	505,000 »
25	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	500,000 »
26	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	90,000 »
27	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	150,000 »
28	Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di Finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
29	Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	60,000 »
		3,305,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo:

<i>Spese d'amministrazione e diverse</i>	16,801,300 »
<i>Spese d'istituto</i>	1,181,110 »
Fondi di riserva	2,634,127.50
Totale della Categoria I.	20,616,537.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*

Massa del Corpo	100,000 »
Massa individuale	22,250,000 »
Premi di rafferma	6,188,500 »
Partite che si compensano nella spesa	3,305,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III	31,843,500 »
<hr/>	
Totale della entrata straordinaria	31,843,500 »
<hr/>	
Totale generale	52,460,037.50
<hr/>	

TABELLA B E C.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE ORDINARIA.

Entrata	20,616,537.50
Spesa	20,616,537.50
Differenza	»

TITOLO II.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	»
Spesa	»
Differenza	»

Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

Entrata	20,616,537.50
Spesa	20,616,537.50
Differenza	»

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	24,093,500 »
Spesa	31,843,500 »
Differenza	7,750,000 »
Riassunto generale delle differenze.	
Differenza della Categoria I.	»
Differenza della Categoria II	7,750,000 »
Differenze totali	7,750,000 »

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.
- » n. 3. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.
 - » n. 4. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).
 - » n. 6. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.
 - » n. 7. Interessi di buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.
 - » n. 8. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.
 - » n. 9. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
 - » n. 11. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 13. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.
 - » n. 15. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).
 - » n. 16. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari, ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.
 - » n. 20. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 28. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 97. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.
 - n. 99. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 100. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 103. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
 - » n. 104. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
 - » n. 109. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 110. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 115. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).
 - » n. 118. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 121. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 122. Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 123. Pensioni e indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
 - » n. 128. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.
 - » n. 129. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 134. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).
 - » n. 138. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 139. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 140. Aggió ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli uf-

Segue Elenco N. 1.

ficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle Comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

- CAPITOLO n. 143. Aggió ai distributori secondari delle pagelle scolastiche; spese per imballaggi, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime.
- » n. 144. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano. (Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 e legge 29 agosto 1922, n. 1254).
 - » n. 145. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'articolo 15 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917.
 - » n. 146. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Legge 29 agosto 1922, n. 1254).
 - » n. 147. Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regolamento 20 ottobre 1915, n. 1944).
 - » n. 148. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.
 - » n. 155. Canonì ed annualità passive.
 - » n. 156. Spese per imposte e sovrimeposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
 - » n. 160. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 161. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 162. Contribuzioni fondiariè sui beni dell'antico demanio. - Imposta erariale, sovrimeposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
 - » n. 170. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione.
 - » n. 176. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
 - » n. 179. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 180. Spese di coazioni e di liti.

- » n. 181. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all' art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.
- » n. 183. Restituzioni e rimborsi.
- » n. 193. Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di oggetti e di materiali sanitari per le infermerie e per i reparti. Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta. — Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria. Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario. Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti Sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3171).
- » n. 199. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
- » n. 200. Aggió agli esattori, ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
- » n. 201. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati. restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.
- » n. 210. Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- » n. 213. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
- » n. 223. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
- n. 225. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi — Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddetti — Congedi indennizzati — Premi di operosità e di rendimento o di economia — Gratificazioni — Indennità di tramutamento e di missione — Sussidi di infermità — Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie — Indennizzi di licenziamento — Contributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla

Segue Elenco 1

Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 227. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
- » n. 228. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 231. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.
 - » n. 233. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - » n. 234. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline ed ai salinari di Cervia e di Pirano; mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
 - » n. 235. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 238. Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata.
 - » n. 239. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 240. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
 - » n. 241. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - » n. 242. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
 - » n. 243. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 245. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di ope-

Segue Elenco N. I.

rosità e di rendimento o di economia — Gratificazioni — Indennità di trasferimento e di missione — Sussidi di infermità — Indennizzi di licenziamento — Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro — Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazioni contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 247. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
- » n. 250. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare; compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima. Retribuzioni, paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali al personale tecnico, contabile ed operaio addetto all'azienda del chinino. Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati. Indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro. Contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria.
 - » n. 254. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 259. Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie.
 - » n. 260. Vincite al lotto.
 - » n. 264. Contributi, concorsi, sussidi vari dovuti per legge.
 - » n. 266. Rimborsi vari.
 - » n. 267. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.
 - » n. 268. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 269. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.).
 - » n. 275. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 276. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemanati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.
 - » n. 277. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 279. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca

Segue Elenco N. 1.

- d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.
- CAPITOLO n. 289. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori. (Art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).
- » n. 306. Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.
- » n. 307. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimeposte provinciali e comunali abbonate.
- » n. 308. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.
- » n. 309. Contributi diretti dello Stato a favore dell' « Unione edilizia » e dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.
- » n. 311. Spese per la beneficenza romana.
- » n. 323. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.
- » n. 332. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.
- » n. 334. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 337. Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 340. Aggi sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
- » n. 343. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.
- » n. 358. Spese di liti.
- » n. 374. Debiti redimibili - Ammortamento.
- » n. 376. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
- » n. 379. Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.
- » n. 381. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 397. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il get-

Segue Elenco N. 1.

- tito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).
- » n. 402. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 410. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 411. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrisondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 412. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 420. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

CAPITOLO n. 13. Spese di liti.

- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 25. Restituzione di depositi giudiziari.
- » n. 28. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).
- » n. 29. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 3 lettera B Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, articolo 50 Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).
- » n. 30. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio, e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 7. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.
- » n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 5. Spese di liti.
- » n. 9. Spese per i telegrammi di Stato.
 - » n. 10. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 9. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.
- » n. 10. Spese di liti.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 23. Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, corpi ed istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 11. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedite dalle autorità politiche del Regno.

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 14. Spese di liti.

- » n. 20. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).
- » n. 23. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
- » n. 24. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari pel riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000).
- » n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 28. Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione. Retribuzione agli amministratori.
- » n. 32. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.
- » n. 33. Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).
- « n. 53. Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.
- » n. 85. Somme da erogare a favore degli Enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena ». (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705; 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712 e 10 gennaio 1926, n. 56, e 9 luglio 1926, n. 1594).
- » n. 91. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
- » n. 92. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre

Segue Elenco 1.

1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

- CAPITOLO n. 96. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole:
- a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4^o) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 99. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.
- » n. 100. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126, e 129, nn. 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2^o) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- » n. 101. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio, giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale sui mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158.
- » n. 104. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.
- » n. 105. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 15. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
- » n. 16. Premi da corrisondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).
 - » n. 24. Spese di liti e per arbitraggi.
 - » n. 27. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.
 - » n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 72. Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).
 - » n. 74. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899 n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).
 - » n. 75. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).
 - » n. 76. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

- CAPITOLO n. 8. Spese di telegrammi.
- » n. 9. Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.
 - » n. 19. Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).
 - » n. 20. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).
 - » n. 34. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 11. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.
 - » n. 40. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 43. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.
- » n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.
 - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 50. Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

- CAPITOLO n. 2. Spese di telegrammi.
- » n. 3. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensione.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

- CAPITOLO n. 10. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.
- » n. 11. Spese di liti.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 16. Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari. Impennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.
 - » n. 26 Entomologia e fitopatologia - Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.
 - » n. 27. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363).
 - » n. 48. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
 - » n. 52. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 76. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.
 - » n. 78. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.
 - » n. 89. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.
 - » n. 100. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 101. Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, numero 1315).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 107. Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932.
- » n. 108. Interessi del 4.75 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni concesse ad Istituti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317.
- » n. 123. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.
- » n. 126. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.
- » n. 134. Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico sulle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.
- » n. 136. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento organico e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell' art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO n. 91. Spese pei servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro e della Cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche per servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliera dei corsi dei cambi e delle rendite.
- » n. 97. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.
 - » n. 103. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.
 - » n. 138. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 139. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 140. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
 - » n. 148. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
 - » n. 160. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 161. Restituzioni e rimborsi.

Segue Elenco N. 2.

- CAPITOLO n. 178. Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.
- » n. 179. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 180. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 183. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 197. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.
 - » n. 199. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
 - » n. 200. Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
 - » n. 201. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.
 - » n. 210. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 213. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
 - » n. 222. Premi di operosità e di rendimento ad impiegati ed agenti per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse delle private; spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 223. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
 - » n. 225. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi. — Soprassoldi agli operai e salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddetti. — Congedi indennizzati = Premi di operosità e di rendimento o di economia — Gratificazioni — Indennità di tramutamento e di missione — Sussidi di infermità — Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie — Indennizzi di licenziamento — Contributo alla Cassa nazionale per

Segue Elenco N. 2.

gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 227. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923; n. 2440.
- » n. 229. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco per le manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie, opifici ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza e pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.
- » n. 243. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e dei sali, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
- n. 233. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
- » n. 235. Indennità ai rivenditori di generi di privatiya per il trasporto dei sali.
- » n. 239. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
- » n. 240. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
- » n. 242. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
- » n. 247. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
- » n. 248. Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle private.
- » n. 254. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 330. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
- » n. 334. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 337. Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse eccle-

Segue Elenco N. 2.

siastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).

- CAPITOLO n. 340. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
- n. 410. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Elenco N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 29. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).

- » n. 35. Personale della Consulta Araldica.
- » n. 71. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).
- » n. 75. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).
- » n. 78. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (Spese fisse).
- » n. 83. Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
- » n. 84. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle intendenze (Spese fisse).
- » n. 89. Personale delle Sezioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).
- » n. 103. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme, non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine).
- » n. 116. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 117. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
- » n. 118. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 119. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.
- » n. 120. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.
- » n. 121. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
- » n. 122. Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
- » n. 123. Pensioni ed indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
- » n. 124. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette.
- » n. 139. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 150. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse).
- » n. 157. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).
 - » n. 161. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).
 - » n. 183. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Imposte dirette).
 - » n. 184. Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.
 - » n. 201. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepibile (Spesa obbligatoria).
 - » n. 213. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spese d'ordine ed obbligatorie). (Dogane).
 - » n. 216. Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali).
 - » n. 240. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine).
 - » n. 260. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
 - » n. 305. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).
 - » n. 320. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).
 - » n. 321. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.
 - » n. 322. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
 - » n. 324. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 325. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 326. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Inten-

Segue Elenco N. 3.

denze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

- CAPITOLO n. 327. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.
- » n. 328. Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle private.
 - » n. 343. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).
 - » n. 350. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.
 - » n. 351. Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).
 - » n. 352. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dall'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
 - » n. 353. Assègni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico; pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.
 - » n. 359. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
 - » n. 361. Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
 - » n. 362. Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.
 - » n. 364. Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 397. Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (Art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 1. Ministero. - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari per spese di rappresentanza (Spese fisse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 35. Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).
 - » n. 36. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
 - » n. 43. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).
 - » n. 45. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).
 - » n. 46. Indennità temporanea mensile al personale avventizio.
 - » n. 49. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.
 - » n. 16. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 18. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).
 - » n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.
 - » n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).
 - » n. 31. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.
 - » n. 34. Competenze al personale delle scuole all'estero.
 - » n. 42. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 44. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 54. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 20. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 22. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 17. Personale di ruolo dell'amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolatici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 21. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.
 - » n. 41. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
 - » n. 51. Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio Convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 56. Regi Istituti dei sordo-muti e Regi Istituti dei ciechi - Regia Scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 59. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- » n. 65. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 69. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - » n. 71. Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Soprintendenze, uffici ed istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia e gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ed aiuti ad assistenti (Spese fisse).
- CAPITOLO n. 96. Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).
- » n. 98. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127 e 21 maggio 1924, n. 1200 (Spese fisse).
 - » n. 99. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, numero 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - » n. 101. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996.
 - » n. 125. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, numero 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL' INTERNO.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.
- » n. 21. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 25. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 77. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 79. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno. (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse).
- » n. 3. Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi e indennità fisse.
- » n. 4. Incaricati stabili - Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).
- » n. 31. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 32. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 79. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
- » n. 82. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).
- » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- CAPITOLO n. 23. Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 24. Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.
- » n. 25. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- » n. 35. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo.
- » n. 36. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse).
- » n. 38. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Segue Elenco N. 3.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 2. Ministero e Comando del Corpo di Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 12. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
- » n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 16. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.
- » n. 41. Pensioni dell'ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).
- » n. 48. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 49. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
- » n. 50. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
- » n. 56. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.
- » n. 57. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
- » n. 20. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
- » n. 21. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
- » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- » n. 23. Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).

Segue Elenco N. 3.

- CAPITOLO n. 26. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).
- » n. 30. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
 - » n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).
 - » n. 33. Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.
 - » n. 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.
 - » n. 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.
 - » n. 49. Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
 - » n. 51. Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
 - » n. 55. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
 - » n. 58. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - » n. 77. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
 - » n. 78. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.
 - » n. 79. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
 - » n. 80. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
 - » n. 82. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

- CAPITOLO n. 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » n. 16. Pensioni ai personali civili e militari.
 - » n. 17. Pensioni al personale lavorante.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensione.
 - » n. 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
 - » n. 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
 - » n. 40. Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

Segue Elenco N. 3.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- » n. 2. Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante, del ruolo supplente e di segreteria dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.
 - » n. 14. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - » n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - » n. 88. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Elenco N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 18. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612. (Spesa d'ordine).
- » n. 144. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567 ; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888 ; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
 - » n. 146. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
 - » n. 147. Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).
 - » n. 177. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.
 - » n. 330. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
 - » n. 402. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).
 - » n. 410. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

ELENCO N. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.
 - » n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della massa.
 - » n. 23. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » n. 24. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » n. 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 26. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - » n. 27. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - » n. 28. Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).
 - » n. 29. Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

ELENCO N. 6.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1927-28, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa.
Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

- » n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.
- » n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.
- » n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
- » n. 13. Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico della Massa.
- » n. 14. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa da erogarsi in concessioni a' termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 664.
- » n. 21. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.
- » n. 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
- » n. 26. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TABELLA D

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	5,920,000 »
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	5,500,000 »
3	Proventi dei canali Cavour	8,700,000 »
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 »
5	Proventi dei canali navigabili	300,000 »
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda del demanio forestale di Stato sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	18,500,000 »
8	Proventi del demanio termale dello Stato	400 »
9	Proventi dell'Azienda erariale delle Regie grotte di Postumia (art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3166)	<i>per memoria</i>
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 »
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	22,000,000 »
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 »
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali	3,200,000 »
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	73,423,084.30

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	73,423,084.30
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1 ^a categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	2,000,000 »
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 settembre 1908, n. 746, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055 e Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244)	600,000 »
17	Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (decreto-luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540 e Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244)	<i>per memoria</i>
18	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del Regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	200,000 »
19	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	500,000 »
20	Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del Tesoro	657,725.66
21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1,000,000 »
22	Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato » (art. 15 dello statuto approvato con Regio decreto 3 aprile 1925, n. 371 e modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 316)	<i>per memoria</i>
23	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	403,382.40
24	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	30,000 »
25	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	250,000,000 »
26	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	328,814,192.36

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	328,814,192.36
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	470,500 »
28	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	<i>per memoria</i>
29	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	<i>per memoria</i>
30	Prodotto netto dell'azienda postale e telegrafica (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520)	860,113.44
31	Prodotto netto dell'azienda di Stato per i servizi telefonici	14,460,355.63
	Totali dei redditi patrimoniali dello Stato	344,605,161.43
CONTRIBUTI.		
<i>Imposte dirette.</i>		
32	Imposta sui fondi rustici	150,000,000 »
33	Imposta sui fabbricati	310,000,000 »
34	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,500,000,000 »
35	Contributo del centesimo di guerra	20,000,000 »
36	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	195,000,000 »
37	Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia	1,500,000 »
38	Imposta personale progressiva sui celibi	50,000,000 »
39	Contributo personale straordinario di guerra	<i>per memoria</i>
40	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	4,226,500,000 »

	<i>Riporto</i>	4,226,500,000 »
41	Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni	<i>per memoria</i>
42	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila	50,000,000 »
43	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	190,000,000 »
44	Imposta straordinaria sul patrimonio	900,000,000 »
45	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	50,000,000 »
46	Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni	3,000,000 »
47	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	7,000,000 »
	Totali delle imposte dirette	5,426,500,000 »
	<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
48	Tasse di successione	80,000,000 »
49	Tasse di manomorta	18,000,000 »
50	Tasse di registro	855,000,000 »
51	Tassa di bollo ordinaria	460,000,000 »
52	Tassa di bollo sulle cambiali	160,000,000 »
53	Tassa di bollo sui contratti di borsa	4,000,000 »
54	Tassa di bollo sulle scommesse	7,000,000 »
55	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	320,000,000 »
56	Tasse ipotecarie	155,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,059,000,000 »

	<i>Riporto</i>	2,059,000,000 »
57	Tasse sulle concessioni governative	225,000,000 »
58	Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi	105,000,000 »
59	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli Autori, giusta la Convenzione 5 settembre 1924, approvata con Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589	60,000,000 »
60	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 »
61	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	17,000,000
62	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	6,000,000 »
63	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	2,000,000 »
64	Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate	2,000,000 »
65	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 »
66	Tassa di bollo sugli scambi	950,000,000 »
67	Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922 stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254	35,000,000 »
68	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	30,000,000 »
69	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	86,000,000 »
70	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 »
71	Tassa di circolazione sui biglietti dell'Istituto di emissione	100,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,689,300,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	3,689,300,000 »
72	Tassa sulle pagelle scolastiche (Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615)	15,000,000 »
	Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,704,300,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi.</i>		
73	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	380,000,000 »
74	Imposta sulla fabbricazione della birra	58,000,000 »
75	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	6,000,000 »
76	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	5,000,000 »
77	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,200,000,000 »
78	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	10,000,000 »
79	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	8,000,000 »
80	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	<i>per memoria</i>
81	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	4,000,000 »
82	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	185,000,000 »
83	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	36,000,000 »
84	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	9,000,000 »
85	Imposta sul consumo del caffè	225,000,000 »
86	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	450,000,000 »
87	Sopratasse di confine	10,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,586,000,000 »

	<i>Riporto</i>	2,586,000,000
88	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	65,000,000
89	Dazio sull'importazione del grano	67,500,000 »
90	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117 e Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769)	220,000,000 »
	Totali delle imposte indirette sui consumi	2,938,500,000 »
	<i>Privative.</i>	
91	Tabacchi	3,250,000,000 »
92	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	720,000 »
93	Sali	185,000,000 »
94	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	126,000,000 »
95	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, per consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	7,000,000 »
	Totali dei monopoli industriali	3,568,720,000 »
	<i>Chinino dello Stato.</i>	
96	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	23,500,000 »
	<i>Lotto.</i>	
97	Lotto e tassa sulle tombole	500,000,000 »

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.*

98	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo)	20,000,000 »
----	---	--------------

*Tasse sugli affari**in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*

99	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	40,000,000 »
----	---	--------------

PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.

100	Tasse di pubblico insegnamento	50,000,000 »
101	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	2,000,000 »
102	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,900,000 »
103	Diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	18,000,000 »
104	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	15,000,000 »
105	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619	<i>per memoria</i>

Da riportarsi 86,900,000 »

	<i>Riporto</i>	86,900,000 »
106	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall' articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all' articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357) e metà del diritto fisso di cui all' art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	1,700,000 »
107	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	10,000,000 »
108	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961	<i>per memoria</i>
109	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all' industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico	<i>per memoria</i>
110	Provento delle conciliazioni, oblazioni e penè pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (articolo 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043)	500,000 »
111	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	<i>per memoria</i>
112	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni, alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	9,000 »
113	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive)	6,900,000 »
114	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	240,000 »
115	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene	
	<i>Da riportarsi</i>	106,249,000 »

	<i>Riporto</i>	106,249,000 »
	pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	30,000 »
116	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754 e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
117	Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	2,000,000 »
118	Ricavo della vendita della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi	3,765,000 »
119	Proventi delle carceri	20,000,000 »
120	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 »
121	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	500,000 »
122	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	327,000 »
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori	132,971,000 »
RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.		
123	Rimborsi e consorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	14,854,263.57
124	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285 e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796)	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	15,354,263.57

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	15,354,263.57
125	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	294,484,208.18
126	Rimborso dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
127	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	418,725.65
128	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	515,625.45
129	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1722 e Regio decreto 1º maggio 1924, n. 763)	51,142,075 »
130	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1º del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360 per la corresponsione di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari	80,251,200 »
131	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744	19,687,690 »
132	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685)	14,161,215 »
133	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	10,941,600 »
134	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, numero 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	8,151,984 »
135	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539)	493,980 »
	<i>Da riportarsi</i>	495,602,566.85

	<i>Riporto</i>	495,602,566.85
136	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227)	50,000 »
137	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'art. 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106	<i>per memoria</i>
138	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 »
139	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,926,290 »
140	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 »
141	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	384,260 »
142	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	<i>per memoria</i>
143	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379	<i>per memoria</i>
144	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	1,006,210 »
145	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,800,000 »
146	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 »
147	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 »
148	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	37,480,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	544,618,862.85

	<i>Riporto</i>	544,618,862.85
149	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	350,000 »
150	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	<i>per memoria</i>
151	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	2,117,000 »
152	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc.	11,000,000 »
153	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'officina carte-valori	9,000,000 »
154	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,985,797.50
155	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 »
156	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale	814,814 »
157	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	<i>per memoria</i>
158	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 »
159	Contributo della azienda del demanio forestale per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 »
160	Contributo dell'azienda del demanio forestale per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 »
161	Contributo dell'azienda del demanio forestale per la Milizia nazionale forestale (art. 9 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	2,000,000 »
162	Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo avocato alla Milizia nazionale forestale (art. 8 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	10,000,000 »
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	584,473,569.35

ENTRATE DIVERSE.

163	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	1,200,000 »
164	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	105,000,000 »
165	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	10,000,000 »
166	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	2,000,000 »
167	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367	20,000,000 »
168	Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (art. 9 del decreto ministeriale 1° febbraio 1925, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 27 dello stesso anno)	2,000,000 »
169	Proventi e ricuperi di portafoglio	<i>per memoria</i>
170	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	13,750,000 »
171	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca o con certificati dell'istituto di emissione	1,500,000,000 »
172	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000,000 »
173	Interessi sulle somme mutate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401)	<i>per memoria</i>
174	Interessi sulle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	1,772,771 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,665,722,771 »

	<i>Riporto</i>	1,665,722,771 »
175	Partecipazione dello Stato agli utili dell'istituto di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2158)	13,874,116.25
176	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,000,000 »
177	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
178	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale Equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
179	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	2,000,000 »
180	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384)	<i>per memoria</i>
181	Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per l'attuazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili	<i>per memoria</i>
182	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100	15,000,000 »
183	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, numero 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 (art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	2,500,000 »
184	Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bo-	
	<i>Da riportarsi</i>	1,700,096,887.25

	<i>Riporto</i>	1,700,096,887.25
	vino sottoposto a macellazione (Regio decreto 11 febbraio 1923, numero 357)	6,500,000 »
185	Diritti dovuti, giusta l'art 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	5,000,000 »
186	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636. (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357).	300,000 »
187	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	2,000,000 »
188	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
189	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni; enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge	200,000 »
190	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421	250,000 »
191	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512	100,000 »
192	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	2,000,000 »
193	Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione o sulla importazione annua nel Regno di dette materie (arti-	
	<i>Da riportarsi</i>	1,716,446,887.25

	<i>Riporto</i>	1,716,446,887.25
	colo 64 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	<i>per memoria</i>
194	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	<i>per memoria</i>
195	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	<i>per memoria</i>
196	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 »
197	Entrate diverse dei Ministeri	20,000,000 »
198	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	100,000,000 »
199	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	14,000,000 »
200	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse	1,105,000 »
201	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1590 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369	2,500,000 »
202	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
203	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
204	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
205	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della	
	<i>Da riportarsi</i>	1,854,121,887.25

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i> . . .	1,854,121,887.25
	legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	<i>per memoria</i>
206	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574)	<i>per memoria</i>
207	Quota del 10 per cento, a favore dello Stato, da prelevare sui contributi di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (art. 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130)	<i>per memoria</i>
208	Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371	<i>per memoria</i>
209	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª — <i>Spese effettive</i>	219,000,000 »
	Totali delle entrate diverse ordinarie	2,073,121,887.25
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.		
210	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,568,333.33
211	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	50,000 »
212	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	4,030,000 »
213	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile-1911, n. 311	<i>per memoria</i>
214	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di naviga-	
	<i>Da riportarsi</i>	7,648,333.33

	<i>Riporto</i>	7,648,333.33
	zione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 »
215	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
216	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	<i>per memoria</i>
217	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 »
218	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
219	Rimborsi diversi di spese straordinarie	845,294.76
220	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	1,000,000 »
221	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	<i>per memoria</i>
222	Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529)	<i>per memoria</i>
223	Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717	<i>per memoria</i>
224	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II)	<i>per memoria</i>
225	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 »
226	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di	
	<i>Da riportarsi</i>	11,345,628.09

	<i>Riporto</i>	11,345,628.09
	carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
227	Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione approvata col decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (6ª delle 40 rate)	10,000 »
228	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
229	Somme versate da Enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel palazzo Venezia in Roma (art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845)	<i>per memoria</i>
230	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
231	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	44,584.94
232	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	550,000 »
233	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze	80,000 »
234	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1º gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (7ª rata)	1,827,098.48
235	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto	<i>per memoria</i>
236	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 »
237	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei	
	<i>Da riportarsi</i>	14,157,311.51

	<i>Riporto</i>	14,157,311.51
	manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera <i>b</i> del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	<i>per memoria</i>
238	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
239	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
240	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	<i>per memoria</i>
241	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (4ª delle sette annualità)	488,095 »
	Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	14,645,406.51
ENTRATE DIVERSE.		
242	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 »
243	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,000 »

	<i>Riporto</i>	1,000 »
244	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	20,702 »
245	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
246	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella R. Biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, art. 1)	<i>per memoria</i>
247	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
248	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	4,800,000 »
249	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	<i>per memoria</i>
250	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina	<i>per memoria</i>
251	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	25,000,000 »
252	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi ever-sive dell'asse ecclesiastico	90,000 »
253	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	5,000 »
254	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per	
	<i>Da riportarsi</i>	29,916,702 »

	<i>Riporto</i>	29,916,702 »
	abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356)	2,500,000 »
255	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 »
256	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 »
257	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	<i>per memoria</i>
258	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	<i>per memoria</i>
259	Interessi sul conto corrente con la Banca d'Italia istituito a norma dell'art. 4 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, per operazioni di anticipazioni sui titoli del prestito nazionale autorizzato col decreto stesso	<i>per memoria</i>
260	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195	<i>per memoria</i>
261	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321	100,000 »
262	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028,	
	<i>Da riportarsi</i>	32,616,702 »

	<i>Riporto</i>	32,616,702 »
	art. 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708)	<i>per memoria</i>
263	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Italia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	<i>per memoria</i>
264	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
265	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
266	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
267	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
268	Contributo dovuto al Tesoro dello Stato dall'Istituto di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284	7,000,000 »
269	Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>
270	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere	<i>per memoria</i>
271	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	39,616,702 »

	<i>Riporto</i>	39,616,702 »
272	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600	<i>per memoria</i>
273	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio Naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	<i>per memoria</i>
274	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	<i>per memoria</i>
275	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856	<i>per memoria</i>
276	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	<i>per memoria</i>
277	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294	<i>per memoria</i>
278	Somme rimosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1815, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	<i>per memoria</i>
279	Entrate eventuali per recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1 ^a <i>Spese effettive</i>	180,000,000 »
280	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
281	Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato	<i>per memoria</i>
282	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (art. 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	219,616,702 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	219,616,702 »
283	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferroviaria Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 %, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505, (art. 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (4 ^a rata)	3,999.24
284	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	12,000,000 »
285	Interessi 4.50 per cento sui mutui concessi alle quattro grandi industrie della Venezia Giulia (Cantiere navale triestino, Filatoio meccanico di Aidussina, Cottonificio triestino Adria, Fabbrica per l'industria chimica e Officine elettriche dell'Isonzo) ai sensi del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2148)	6,210,000 »
286	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867)	<i>per memoria</i>
287	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	<i>per memoria</i>
288	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897	<i>per memoria</i>
289	Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	600,000 »
290	Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutate ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932	200,000 »
291	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (Legge 6 luglio 1911, n. 763 e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	544,489.26
292	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (Legge 1° aprile 1915, n. 448)	21,838.06
	<i>Da riportarsi</i>	239,197,028.56

	<i>Riporto</i>	239,197,028.56
293	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua	31,113.68
294	Somma da corrispondersi dalle provincie di Palermo e Trapani, a transazione della vertenza insorta circa la sovvenzione relativa alla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, (articolo 2 della Convenzione 19 settembre 1924, approvata dalla legge 3 dicembre 1925, n. 2546 (ultima rata)	200,000 »
Totali delle entrate diverse straordinarie		239,428,142.24
SOMME VERSATE DA GOVERNI DI STATI EX-NEMICI, ESCLUSI QUELLI DELLA GERMANIA E DELL'AUSTRIA, IN CONTO RIPARAZIONI DEI DANNI DI GUERRA.		
295	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra	10,000,000 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali</i>		
VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.		
296	Vendita di beni immobili	1,290,000 »
297	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali eguali e consecutive di lire 338,582.28 ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (3 ^a delle 20 rate)	338,582.28
298	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	575,000 »
299	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità	
<i>Da riportarsi</i>		2,203,582.28

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	2,203,582.28
	devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	550,000 »
300	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	<i>per memoria</i>
301	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
302	Versamento da parte dell'azienda dei telefoni della differenza fra la annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare di rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti stessi (3 ^a annualità)	34,213,372.09
	Totali dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni	36,966,954.37
ACCENSIONE DI DEBITI.		
303	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziata nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze	430,000,000 »
304	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228)	<i>per memoria</i>
305	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
306	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505 e dei buoni settennali della 1 ^a serie di cui al Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1723	1,431,778,850 »
307	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima	1,376,294.89
	<i>Da riportarsi</i>	1,863,155,144.89

	<i>Riporto</i>	1,863,155,144.89
308	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582 e 2 maggio 1920, n. 597	70,000,000 »
309	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6,500,000 »
310	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al Regio decreto 19 febbraio 1925, n. 267, per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (penultima rata)	52,000,000 »
311	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 %, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	<i>per memoria</i>
312	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
313	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	<i>per memoria</i>
314	Somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonché per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	47,000,000 »
315	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione	<i>per memoria</i>
316	Anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti per le operazioni di anticipazione da parte del Ministero dell'economia nazionale agli Istituti	
	<i>Da riportarsi</i>	2,038,655,144.89

	<i>Riporto</i>	2,038,655,144.89
	tuti di credito agrario creati con legge speciale (Ultima rata - articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317)	33,333,333.34
317	Anticipazione al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486)	9,000,000 »
318	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964) (8ª rata)	10,000,000 »
319	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
320	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262)	<i>per memoria</i>
321	Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di lire 20 milioni dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	<i>per memoria</i>
	Totali delle accensioni di debiti	2,090,988,478.23
RISCOSSIONE DI CREDITI.		
322	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	400,000 »

	<i>Riporto</i>	400,000 »
323	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi	<i>per memoria</i>
324	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
325	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (3 ^a annualità)	12,042.79
	Totale delle riscossioni di crediti	563,783.39
RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.		
326	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	632,679.43
327	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65
328	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11,400,000 giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di lire 8,800,000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22,500,000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4,466,398.33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,106,294.80
329	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli	
	<i>Da riportarsi</i>	3,648,507.88

	<i>Riporto</i>	3,648,507.88
	ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286)	12,000,000 »
330	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di speditività corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 »
331	Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	<i>per memoria</i>
332	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	51,397,478.69
333	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 4 ^a delle 15 annualità)	289,026.87
334	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	<i>per memoria</i>
335	Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	<i>per memoria</i>
336	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	<i>per memoria</i>
337	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	574,648 »
338	Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	68,509,661.44.

	<i>Riporto</i>	68,509,661.44
339	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, numeri 1816 e 1819	<i>per memoria</i>
340	Proventi delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 da devolversi fino alla concorrenza di annue lire 11,800,000 all'Erario a titolo di rifusione della somma di lire 160 milioni (e relativi interessi 4.50 %) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regio decreto, nonchè a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste e di quella di lire 40 milioni da somministrarsi al Consorzio medesimo ai sensi e per gli scopi indicati dall'art. 1 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881	11,800,000 »
341	Ricupero dagli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera <i>b</i>) del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	3,000,000 »
342	Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 »
343	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 »
344	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto-industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	633,750 »
345	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 »
346	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo	1,000,000 »
347	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239)	<i>per memoria</i>
348	Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'arti-	
	<i>Da riportarsi</i>	87,143,411.44

	<i>Riporto</i>	87,143,411.44
	colo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'ar- ticolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli inte- ressi 6 %	2,000,000 »
349	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anti- cipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784 .	<i>per memoria</i>
350	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	<i>per memoria</i>
351	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti del- l'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35,000,000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren. (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, nu- mero 119)	205,593.22
352	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti del- l'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità. (Legge 1° aprile 1915, n. 448)	10,307.79
353	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capi- tale dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2,000,000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua	12,218.11
	Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	89,371,530.56
	ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI CATASTALI.	
354	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei la- vori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	<i>per memoria</i>
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
355	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	1,300,000 »
356	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si ese- guiscono negli uffici contabili demaniali	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,300,000 »

	<i>Riporto</i>	4,300,000 >
357	Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382)	<i>per memoria</i>
358	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1,200,000 >
359	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
360	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275	458,163.60
361	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	949,050 >
362	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
363	Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390)	770,000 >
364	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (3 ^a rata)	480,000 >
365	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 >
366	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6 lettera b del Regio decreto 8 maggio 1924, numero 1021)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	8,480,114.94

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	8,480,114.94
367	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1,400,000 e di lire 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lett. <i>a</i>) e <i>g</i>) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	<i>per memoria</i>
368	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera <i>d</i>), del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	<i>per memoria</i>
369	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 »
370	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	1,902,533.92
Totali delle partite che si compensano nella spesa		10,392,648.86
EMISSIONI DI MONETE.		
371	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	<i>per memoria</i>
372	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	<i>per memoria</i>
Totale		»
RICUPERI DIVERSI.		
373	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325)	128,639.90
<i>Da riportarsi</i>		128,639.90

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927

	<i>Riporto</i>	128,639.90
374	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
375	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	4,000,000 »
376	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665)	<i>per memoria</i>
377	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 »
378	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465)	<i>per memoria</i>
379	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	115,320 »
380	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria II — Movimento di capitali	50,000 »
381	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, art. 2)	<i>per memoria</i>
382	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	<i>per memoria</i>
383	Rimborso da parte delle Casse agrarie delle Marche e dell'Umbria dei contributi versati dallo Stato ai sensi della legge 2 gennaio 1910, n. 7 (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 20 marzo 1910, n. 247)	<i>per memoria</i>
	Totale dei ricuperi diversi	4,593,959.90

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato	344,605,161.43
Contributi:	
<i>Imposte dirette</i>	5,426,500,000 »
<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze</i>	3,704,300,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi</i>	2,938,500,000 »
<i>Privative</i>	3,568,720,000 »
<i>Chinino dello Stato</i>	23,500,000 »
<i>Lotto</i>	500,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>	20,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri</i>	40,000,000 »
Proventi di servizi pubblici minori	132,971,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	584,473,569.35
Entrate diverse	2,073,121,887.25
<hr/>	
Totale della categoria 1 ^a (parte ordinaria)	19,356,691,618.03

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Rimborsi e concorsi nelle spese	14,645,406.51
Entrate diverse	239,428,142.24
<hr/>	
Da riportarsi	254,073,548.75

	<i>Riporto</i>	254,073,548.75
Somme versate dai Governi di Stati ex-nemici esclusi quelli della Germania e dell'Austria in conto riparazioni dei danni di guerra		10,000,000 »
Totale della categoria 1^a (parte straordinaria)		264,073,548.75
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni		36,966,954.37
Accensione di debiti		2,090,988,478.23
Riscossione di crediti		563,783.39
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro		89,371,530.56
Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali		»
Partite che si compensano nella spesa		10,392,648.86
Emissione di monete		»
Ricuperi diversi		4,593,959.90
Totale della categoria II		2,232,877,355.31
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria		2,496,950,904.06
Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)		21,853,642,522.09

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive:

<i>Parte ordinaria</i>	19,356,691.618.03
<i>Parte straordinaria</i>	264,073,548.75
	<hr/>
	19,620,765,166.78
Categoria II. — Movimento di capitali (<i>Parte straordinaria</i>)	2,232,877,355.31
	<hr/>
Totale generale	21,853,642,522.09
	<hr/>

RIEPILOGO
DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio di variazioni e con le variazioni

	PA	
	Parte ordinaria Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2
Spesa:		
Ministero delle finanze	7,117,133,451.37	2,635,214,098.18
Id. della giustizia e degli affari di culto	412,138,700 »	48,852,000 »
Id. degli affari esteri	64,578,000 »	59,640,000 »
Id. delle colonie	7,366,000 »	383,699,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	1,155,635,880 »	203,204,029 »
Id. dell'interno	615,826,740 »	125,361,845 »
Id. dei lavori pubblici	366,517,200 »	846,582,700 »
Id. delle comunicazioni	221,247,875 »	6,470,100 »
Id. della guerra	2,432,731,300 »	341,927,745 »
Id. della marina	960,993,000 »	257,977,630 »
id. dell'aeronautica	668,500,000 »	31,500,000 »
Id. dell'economia nazionale	239,580,598.75	66,592,202.61
	14,262,248,745.12	5,067,021,349.79
Entrata	19,356,691,618.03	264,073,548.75
Avanzo	+ 5,094,442,872.91	»
Disavanzo	»	- 4,802,947,801.04

zio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, rettificati con le note apportate dalla Giunta generale del bilancio.

RTE STRAORDINARIA		I N S I E M E		
Movimento di capitali 3	Totale (Colonne 2 e 3) 4	Entrate e spese effettive 5	Movimento di capitali 6	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 4) 7
2,402,366,584.90	5,037,580,683.08	9,752,347,549.55	2,402,366,584.90	12,154,714,134.45
»	48,852,000 »	460,990,700 »	»	460,990,700 »
»	59,640,000 »	124,218,000 »	»	124,218,000 »
»	383,699,000 »	391,065,000 »	»	391,065,000 »
632,750 »	203,836,779 »	1,358,839,909 »	632,750 »	1,359,472,659 »
71,612 »	125,433,457 »	741,188,585 »	71,612 »	741,260,197 »
10,000 »	846,592,700 »	1,213,099,900 »	10,000 »	1,213,109,900 »
»	66,470,100 »	287,717,975 »	»	287,717,975 »
2,400,000 »	344,327,745 »	2,774,659,045 »	2,400,000 »	2,777,059,045 »
»	257,977,630 »	1,218,970,630 »	»	1,218,970,630 »
»	31,500,000 »	700,000,000 »	»	700,000,000 »
91,814,041.43	158,406,244.04	306,172,801.36	91,814,041.43	397,986,842.79
2,497,294,988.33	7,564,316,338.12	19,329,270,094.91	2,497,294,988.33	21,826,565,083.24
2,232,877,355.31	2,496,950,904.06	19,620,765,166.78	2,232,877,355.31	21,853,642,522.09
»	»	+ 291,495,071.87	»	+ 27,077,438.85
264,417,633.02	5,067,365,434.06	»	+ 264,417,633.02	»

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I. — *Stato di previsione del Ministero delle finanze.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'art. 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del ministro delle

finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

L'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1172, relative alla riduzione di ruoli organici, è sospesa fino a quando abbia avuta piena e completa attuazione il riordinamento della organizzazione interna dei servizi presso ciascuna Amministrazione, stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, sul divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1927-28 alle spese per i servizi del Ministero delle corporazioni, istituito col Regio decreto 2 luglio 1926, numero 1131, sarà provveduto con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 8.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1932, la sovvenzione da somministrare dal Tesoro alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme fissate nella lettera b) dello stesso art. 2, per i pagamenti da effettuare dalla medesima Amministrazione per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è fissata, per l'esercizio 1927-28, in lire 350,000,000.

(Approvato).

Art. 9.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie

categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-28, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Art. 10.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 11.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1927-28 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1927-28 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato o che potrà essere liquidato in base al disposto del 3^a comma dell'art. 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio av-

venuto anteriormente al 19 luglio 1923 e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 12.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-28 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, concernenti le variazioni di bilancio che possano occorrere durante l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 13.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(Approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'entrata

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore,

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1927.

le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella D).

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 15.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

Art. 16.

È data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente art. 15, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, dal precedente articolo 8.

(Approvato).

Art. 17.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, cioè :

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	19,620,765,166.78
Spesa	»	19,329,270,094.91
<hr/>		
Avanzo effettivo + L.		291,495,071.87
<hr/>		

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	2,232,877,355.31
Spesa	»	2,497,294,988.33

Eccedenza passiva — L. 264,417,633.02
=====

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	21,853,642,522.09
Spesa	»	21,826,565,083.24

Avanzo finale + L. 27,077,438.85
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario Montresor a dar lettura dell'interrogazione presentata dal senatore Passerini Angelo.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Il sottoscritto, mentre plaude alla recente proposta, già approvata, di uno stanziamento di 15 milioni per la sistemazione di alcuni bacini montani, chiede quali provvedimenti s'intenda di prendere per i bacini montani della provincia di Brescia per i quali è impellente una sistemazione per impedire nuovi immensi danni; fa osservare che la provincia di Brescia sollecitata dal Regio Governo nell'anno 1919, ha fatto redigere n. 8 progetti da apposito Ufficio tecnico per la sistemazione dei più importanti bacini;

fa rilevare ancora che la provincia, fidandosi delle promesse disposizioni di legge, dava mano ai lavori più urgenti in due bacini, ma, venuti a mancare i sussidi governativi fissati nelle stesse convenzioni, ha dovuto sospendere i lavori e caricare sul proprio bilancio le spese sostenute.

I progetti sono ancora giacenti presso la Commissione Reale della provincia di Brescia,

e potrebbero benissimo essere utilizzati, dal riformato Ufficio forestale, con risparmio di spese e di tempo.

Angelo Passerini.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1066);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (N. 881);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza di armi in Ferrara (N. 932);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-27 della Somalia per il riscatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma, il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente

alienazione di prestazioni perpetue da fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796);

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali (N. 797);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839);

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1065);

Conferimento a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960);

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 955);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine

l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo (N. 930);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione (N. 757);

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale (N. 954);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (N. 1004);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo, governativo, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani (N. 920);

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 972);

Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia a genitori e collaterali dei decorati (N. 1096);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno (N. 1016);

Leva marittima (N. 1084);

Disposizioni varie sulla sanità pubblica (N. 1092);

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi (N. 1093);

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (N. 1094);

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno (N. 1095);

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (N. 1091);

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari ed ascensori in servizio pubblico (N. 962);

Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni, signora Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara (N. 1080);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimazioni (N. 1014);

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-B);

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928);

Provvedimenti per la città di Zara (Numero 961);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima «Azienda Tabacchi Italiani» (A. T. I.) (N. 911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 898);

Conversione in legge del Regio decreto 1°

luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (N. 695);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (N. 821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualità e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (N. 639);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913);

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società Nazionale « Dante Alighieri » (N. 560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (N. 795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (N. 814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazione, dello Stato (N. 800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'art. 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (N. 888);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (Numero 967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti, stipulati in Vienna il 30 novembre 1923;

1° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2° Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3° Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi Croati Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (N. 730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925 (N. 842);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione di compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre

1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (Numero 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939).

La seduta è tolta (ore 19.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

NUVOLONI. — Interrogo l'onorevole Capo del Governo e ministro degli affari esteri, sulle ragioni per cui la Francia — con manifesta persistente violazione della convenzione italo-francese ratificata nel giugno 1906 — non permette neppure oggidì, dopo che essa, con ben 13 anni di ritardo, ne ha ultimata la costruzione in Valle Roya, l'inaugurazione e l'esercizio della ferrovia Cuneo-Breglio-Ventimiglia.

RISPOSTA. — Effettivamente nel corso dei lavori e delle trattative per le questioni di vario ordine sorte in relazione alla ferrovia Cuneo-Breglio-Ventimiglia, si sono purtroppo verificati ritardi che non hanno potuto ancora permettere la tanto attesa apertura di traffico. Il Regio Governo si rende pienamente conto delle impazienze di quella laboriosa nostra popolazione di frontiera, della quale l'onorevole senatore Nuvoloni si è una volta di più fatto autorevole interprete.

Ma occorre dire che, pure attraverso innegabili lentezze di fatto, non sono mai stati interrotti i lavori che si riferiscono a tale linea. Certo mai si è verificata una sosta nella premurosa sollecitudine che alla questione ha dedicata il Governo nazionale il quale fermamente dà opera a che essa giunga, ed al più presto, al suo auspicato compimento.

Così, anche di recente furono impartite al nostro nuovo ambasciatore in Parigi precise istruzioni di adoperarsi con particolare impegno presso il Governo francese per la più pronta possibile apertura all'esercizio del tratto Breglio-frontiera, Lati nord e sud. Fu in pari tempo, presso i Regi Ministeri competenti,

attivata l'opera di soluzione di questioni tecniche tuttora in corso, quali quelle relative ai servizi delle nuove stazioni di Breglio e di Saorgio, ed a speciali impianti di confine, che pure hanno formato oggetto di corrispondenza fra i due Governi interessati.

In risposta preliminare a tali nuove e recentissime premure, il nostro ambasciatore a Parigi, proprio in questi giorni ed in seguito a colloqui intervenuti anche con i competenti funzionari di quel Ministero dei lavori pubblici, ha fatto conoscere di aver avuto assicurazione che i servizi francesi studiano con particolare attenzione ed alacrità la questione da noi proposta della elettrificazione del tratto S. Dalmazzo di Tenda-Diena, questione che per ragioni di convenienza tecnica e finanziaria lo stesso Regio Ministero dei lavori pubblici

desidera che sia risolta prima che il tratto medesimo sia aperto all'esercizio.

Da quanto precede, e nell'attesa delle ulteriori informazioni che il Regio ambasciatore in Parigi si è nel suo ultimo rapporto riservato di fornire, è lecito trarre la speranza che una intensificata collaborazione dei due Governi rispettivi possa ormai assicurare, senza more ulteriori, lo schiudersi di questa via di comunicazioni e di scambi da cui si attendono reciproci vantaggi per le due popolazioni di frontiera.

F. GRANDI.

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.